

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

179ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1977

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (4-14 ottobre 1977)

Variazione Pag. 7735

CONGEDI 7735

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 7735

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 7735

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 7735

Presentazione 7736

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta » (379):

CIPELLINI (PSI) 7769

* FOSSON (Misto-UV) 7736 e *passim*

MANCINO (DC), relatore 7740 e *passim*

MODICA (PCI) 7741 e *passim*

MORLINO, ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni 7740 e *passim*

PITRONE (PRI) 7769

RUFFINO (DC) 7768

« Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » (638), d'iniziativa del deputato Coccia e di altri deputati (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

BOLDRINI Cleto (PCI), relatore . . . Pag. 7772
e *passim*

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . . 7773

CAMPOPIANO (PSI) 7771

* COCO (DC) 7772

DE CAROLIS (DC) 7775, 7777, 7778

LUBERTI (PCI) 7770

« Limiti di valore della prova testimoniale in materia civile » (289), d'iniziativa del senatore Guarino e di altri senatori:

PRESIDENTE 7780, 7781

AGRIMI (DC), relatore 7779, 7781

BOLDRINI Cleto (PCI) 7780, 7781

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . . 7779

VIVIANI (PSI) 7780

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 7781, 7782

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1977 7788

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

VIGNOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Agnelli per giorni 2 e Borghi per giorni 2.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

LUZZATO CARPI ed altri. — « Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini dei chimici secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette » (899), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-

rale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MURMURA. — « Integrazione all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sul "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali" » (889), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra » (896), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Opera nazionale assistenza all'infanzia delle Regioni di confine, per gli esercizi dal 1972 al 1975 (*Doc. XV, n. 50*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Variazione al calendario dei lavori

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A causa della mancata formulazione del parere da parte della 5ª Commissione sul disegno di legge n. 909, concernente misure urgenti per l'editoria, chiedo che il disegno di legge predetto — in ordine al quale la 1ª Commissione ha

esaurito stamane la discussione generale, senza peraltro poter procedere oltre per la mancanza del citato parere — venga stralciato dal calendario dei lavori in corso e trasferito ad altro.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Murmura s'intende accolta, fermo restando che la conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari delibererà in merito al reinserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori del Senato.

Presentazione di disegno di legge

MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni.* A nome del Presidente del Consiglio dei ministri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni » (918).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione del predetto disegno di legge.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta » (379)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fosson. Ne ha facoltà.

FOSSON. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, devo confessare che affrontare oggi la discussione di questo disegno di legge che prevede le norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta, dopo trent'anni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente, mi fa un certo effetto. Le ragioni di questo notevole ritardo sono state ampiamente spiegate sia nella relazione che accompagna il disegno di legge, sia dal relatore senatore Mancino. Ciò mi esime dal rifare una storia dettagliata di queste norme di attuazione non previste dallo statuto speciale della Valle d'Aosta, al contrario di quanto previsto in tutti gli altri statuti speciali.

Ricorderò soltanto che l'ordinamento autonomo valdostano trae origine dai decreti legislativi del 7 settembre 1945, nn. 545 e 546, cui si aggiunsero ancor prima dell'emanazione dello statuto speciale altri decreti riguardanti il trasferimento di uffici e funzioni dallo Stato alla regione. Dopo l'approvazione dello statuto e fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 76 del maggio 1963, che stabilì che anche per la Valle d'Aosta il passaggio di funzioni doveva avvenire con apposito provvedimento legislativo statale, la regione aveva provveduto ad emanare essa stessa leggi di « assunzione » delle funzioni statali e tutto procedeva regolarmente. Dopo la sentenza della Corte costituzionale sopra citata, un provvedimento legislativo statale si imponeva onde far uscire la regione Valle d'Aosta dalla situazione di svantaggio in cui era venuta a trovarsi nei confronti di tutte le altre e delle stesse regioni a statuto ordinario per le quali il trasferimento di funzioni è stato effettuato con i decreti delegati del 1972.

Seppure con notevole ritardo, il Senato si trova oggi ad esaminare il disegno di legge in ordine a queste norme di attuazione, presentato dal Governo e concordato in gran parte con la presidenza della giunta regionale. Al testo primitivo del Governo, l'apposita Sottocommissione a cui era stato demandato l'incarico di esaminare il disegno di legge, presieduta dallo stesso relatore senatore Mancino e di cui ho fatto parte, ha apportato un certo numero di modifiche che

sono poi state presentate alla Commissione affari costituzionali che ha dovuto esaminarle in tempi ristretti.

Alcune di queste modifiche tengono conto di una parte degli emendamenti proposti dal consiglio regionale della Valle d'Aosta; alcune sono state proposte dal Governo ad integrazione di alcuni articoli; altre sono scaturite dalla discussione nella Sottocommissione onde non ignorare totalmente gli ultimi decreti del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, nn. 616, 617 e 618.

La sopravvenienza dei decreti sopra citati, in corso di approvazione del disegno di legge sulle norme di attuazione in esame, crea infatti notevoli problemi di coordinamento, avendo dovuto le norme, non ancora approvate, logicamente precedere i decreti legislativi previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, come del resto si evince dal testo dell'articolo 75 del citato disegno di legge.

Di fronte alla nuova realtà si ponevano tre possibili soluzioni: la prima, più semplice e che presentava indubbi vantaggi dal punto di vista pratico, consisteva nel lasciare immutato il testo delle norme *in fieri* (con la sola precisazione della data e del numero dei decreti menzionati nell'articolo 75, primo comma, ormai noti), la seconda, logicamente ineccepibile e certamente la più apprezzabile dal giurista, consisteva nel rielaborare interamente il testo del titolo I e del titolo VII, in modo da ricomprendervi quanto di più o di meglio (dal punto di vista regionale) è contenuto nei decreti emanati in forza della legge n. 382 del 1975; la terza soluzione, intermedia fra le prime due, consisteva nel prendere a base il testo attuale del disegno di legge, senza rielaborarlo, ma aggiungendovi alcune parti e modificandone altre, al fine di evitare che materie uguali siano trattate differentemente per le regioni a statuto ordinario e la Valle d'Aosta, relegando quest'ultima in una posizione meno favorevole rispetto a quella delle regioni considerate dal decreto presidenziale 24 luglio 1977, n. 616.

Fra le varie soluzioni il Governo e la regione hanno scelto una soluzione intermedia tra la prima e la terza. Infatti l'adeguamento previsto dalla terza soluzione è avvenuto in

limiti molto ristretti. Pertanto, allo stato dei lavori, la normativa concernente l'attuazione dello statuto valdostano vedrà la luce in forma e dimensioni ridotte, entro tempi che possono prevedersi brevi e dovrà essere integrata e completata entro il 30 giugno 1978, come previsto dall'articolo 75 del disegno di legge.

A questo punto non ritengo sia il caso di soffermarmi sugli articoli e sulle modifiche che sono stati approvati.

Alcune considerazioni, invece, vorrei fare in merito agli articoli 41, 53, 63 e 72. Su tre di questi articoli ho presentato degli emendamenti; mi riferisco al numero degli articoli del nuovo testo; i numeri nel vecchio testo sono il 39 e il 52, mentre il 63 e il 72 corrispondono ancora al vecchio testo.

PRESIDENTE. Lei quindi si riferisce ai tre emendamenti agli articoli 41, 63 e 72, contenuti nello stampato odierno che è stato distribuito.

FOSSON. Non ho il testo, ma l'avevo visto in bozza.

PRESIDENTE. Forse è l'unico a non averlo ricevuto.

F OSSON. Effettivamente è così.

Dicevo che a questi tre articoli ho presentato degli emendamenti; potrei quindi farne una breve illustrazione in sede di discussione generale, riservandomi di ritornare sull'argomento al momento della loro votazione solo se sarà necessario dare ulteriori chiarimenti.

In merito all'articolo 41, di cui chiedo la soppressione, vorrei dire che l'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ribadito dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ha posto il principio della riserva allo Stato della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario attinenti ad esigenze di carattere unitario « anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari ».

La Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1971 e con la sentenza n. 138 del 1972 ha definito questa funzione statale « il risvolto positivo » del limite del rispetto dell'interesse nazionale (e delle altre regioni) ed ha riconosciuto ad essa, nei confronti della potestà amministrativa regionale, le medesime finalità che i principi fondamentali delle leggi dello Stato hanno nei confronti della potestà legislativa (concorrente) delle regioni.

Sembra, quindi, escluso che la funzione di indirizzo e coordinamento possa interessare le regioni a statuto speciale quanto meno nell'esercizio di attività amministrative in materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva delle medesime.

Articolo 53. Il Governo nella Commissione ha sollevato una riserva in merito al testo emendato ed approvato all'unanimità dalla Commissione stessa. Mi auguro che questa riserva non venga concretata oggi con la presentazione di un emendamento per ritornare al testo primitivo. Si tratta di dare piena attuazione al disposto dell'articolo 38, ultimo comma, dello statuto speciale, richiedendo come necessaria la conoscenza della lingua francese per gli impiegati statali in Val d'Aosta, anche in considerazione del preciso disposto del primo comma del medesimo articolo 38 « nella Valle D'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana » che altrimenti continuerebbe a rimanere inattuato. Su quest'articolo 38 si è molto discusso all'atto dell'approvazione del nostro statuto all'Assemblea costituente. Molti, ignorando totalmente la storia della nostra Valle, hanno espresso dei timori e delle preoccupazioni che risentivano ancora delle concezioni nazionaliste del ventennio fascista.

A tutti hanno risposto allora due valdostani facenti parte dell'Assemblea, il generale Chatrian, sottosegretario al Ministero della difesa, e l'onorevole Bordon. L'onorevole Chatrian tra l'altro diceva: onorevoli colleghi, la conoscenza e l'uso della lingua francese nella Valle d'Aosta costituiscono un patrimonio, una ricchezza plurisecolare dei valdostani; dei valdostani che vivono nella valle, dei valdostani che si trovano nelle altre regioni italiane, dei valdostani che sono

costretti ad emigrare nella vicina Francia o in altri paesi europei od extraeuropei. Ciò non ha mai significato e non significa che la Valle d'Aosta non sia italiana e profondamente legata alla patria italiana, come dimostrano tutte le pagine della sua storia, come dimostra la lotta dei partigiani nella guerra di liberazione e come dimostra soprattutto l'olocausto ed il sacrificio degli alpini valdostani nella guerra mondiale, in cui il battaglione alpini « Aosta » solo — su 61 battaglioni alpini — ha ottenuto il massimo riconoscimento del valore, la medaglia d'oro al valor militare.

I timori e le preoccupazioni si sono dimostrati infondati, ma le parole dell'onorevole Chatrian mantengono la loro validità.

A trent'anni di distanza, altre ragioni vengono ad appoggiare le nostre giuste rivendicazioni storiche in fatto di lingua: fra le principali vi è il ruolo importante che le regioni mistilingue delle zone di confine possono assumere nel processo formativo dell'Europa.

Su questo punto mi permetto sommessamente di richiamare l'attenzione del Senato e del Governo.

Articolo 63. Si tratta di ritornare al testo del Governo con l'eliminazione delle parole: « o individuali ». L'emendamento attiene alla nota questione della estensione dei controlli agli atti degli organi monocratici della regione.

Articolo 72. L'emendamento tiene conto della particolare situazione della regione Valle d'Aosta, ove la funzione di rappresentanza del Governo centrale è attribuita al presidente della giunta regionale, come si evince dalla disposizione che ad esso attribuisce i compiti propri dei prefetti, nonché dalle norme statutarie concernenti la Commissione di coordinamento ed il suo presidente, norme speciali dalle quali non risulta l'attribuzione di analoghi compiti agli organi medesimi.

Vorrei terminare signor Presidente, onorevoli colleghi, con altra citazione che si riferisce sempre alla discussione avvenuta alla Costituente nel lontano 1948 durante l'approvazione del nostro statuto.

L'onorevole Lussu, relatore sul disegno di legge riguardante lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, ad un certo punto della sua relazione diceva: « Desidererei dire qualche cosa anche ai membri del Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio. Vi sono degli impegni nella vita politica della nazione che un governo prende, assumendosi tutta la sua responsabilità; degli impegni che per il carattere eccezionale che essi acquistano, non rimangono puri e semplici impegni di governo. Essi diventano permanenti impegni dello Stato; essi toccano la dignità, l'autorità e l'onore dello Stato. E un governo, succedendo a un altro governo, di differente colore politico, rispetta, è obbligato a rispettare gli impegni dei precedenti. È la continuità della serietà e dell'autorità dello Stato.

L'impegno del Governo assunto di fronte alla Valle d'Aosta nel 1945 è noto — è l'impegno del primo governo dei comitati di liberazione nazionale, che d'altronde si riallacciava, così come tutta la questione autonomistica della Valle d'Aosta si riallaccia, agli impegni del comitato di liberazione nazionale della Valle d'Aosta, agli impegni del comitato di liberazione nazionale del Piemonte, agli impegni del comitato di liberazione nazionale dell'alta Italia (sede centrale a Milano) — come sono noti tutti gli impegni assunti durante la lotta della Resistenza e della liberazione. La piccola Valle d'Aosta — e non aggiungo fiori letterari per definirla — oltre che della coscienza dell'universalità dei suoi abitanti, si sente forte per questi impegni ».

Erano parole appropriate al momento solenne dell'approvazione dello statuto speciale, ma ritengo che esse abbiano ancora una loro efficacia oggi mentre ci accingiamo ad approvare le norme di attuazione di questo statuto, perchè se il Senato approvasse queste norme nel testo integrale proposto dalla Commissione, per alcuni punti, di non secondaria importanza, verrebbero elusi gli impegni del 1945 e della Costituente del 1948.

È per questo che mi sono permesso di ricordare anche queste nobili parole del relatore di allora, onorevole Lussu, alla cui me-

moria desidero rendere da questi banchi un omaggio per la strenua difesa del nostro statuto speciale all'Assemblea costituente.

Ritengo che in 32 anni la Valle d'Aosta abbia dato la dimostrazione di aver saputo usare giudiziosamente della sua autonomia.

Non ha mai portato all'esasperazione i punti, alle volte inevitabili, di contrasto con il Governo, ma ha sempre cercato di comporli con la trattativa a condizione che le prerogative del suo statuto speciale fossero rispettate.

La recente indagine sulla giungla retributiva può confermare che la Valle d'Aosta anche in questo campo non ha mai ecceduto sia con i suoi amministratori, sia con i propri dipendenti e con quella parsimonia che caratterizza le popolazioni di montagna si è sempre preoccupata sia della finanza regionale sia di quella dello Stato.

Concludo con la speranza che le mie modeste parole trovino un'accoglienza favorevole da parte dell'Assemblea. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do la parola al relatore, che invito a svolgere anche l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

V I G N O L O , segretario:

Il Senato,

impegna il Governo ad emanare provvedimenti per trasferire alla regione Valle d'Aosta le competenze amministrative in materia di industria, commercio, previdenza e assicurazioni sociali, nonchè in ogni altra materia o parte di materia che non rientri, comunque, nelle previsioni degli articoli del disegno di legge.

9. 379. 1

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Il relatore ha facoltà di parlare.

M A N C I N O . *relatore*. Signor Presidente, se mi consente, rinuncio alla replica, anche perchè tutto quanto da me è stato scritto nella relazione e ciò che è stato detto del senatore Fosson mi sembrano esaurienti.

Per quanto riguarda gli emendamenti, mi riservo di esprimere il parere quando esamineremo i singoli articoli, mentre ritengo che l'ordine del giorno non abbia bisogno di illustrazione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per le regioni.

M O R L I N O , *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni*. Anche la parola del Governo può, in questa occasione, essere molto sintetica, ma non a un punto tale da non sottolineare l'importanza istituzionale e politica del voto che il Senato della Repubblica si accinge ad esprimere. Si tratta di un atto importante non solo perchè si completa, dopo trent'anni, l'ordinamento della regione autonoma della Valle d'Aosta, ma anche perchè si completa in generale l'attuazione dell'ordinamento regionale, secondo il programma stabilito all'inizio di questo periodo di attività istituzionale e secondo l'impegno in sede di discussione della legge n. 382, quando per ragioni di opportunità chiedemmo lo stralcio dei riferimenti alle regioni a statuto speciale per una difesa autentica della loro specialità e contemporaneamente per non appesantire l'azione che la delega affidava al Governo.

L'approvazione che il Senato si accinge a dare al disegno di legge acquista anche il significato che il senatore Fosson ha legittimamente richiamato. Dietro la specialità degli statuti delle regioni a statuto speciale non vi sono solo ragioni particolari di località e di corpi sociali, ma vi è anche una ragione più intima, quella del collegamento con la comunità nazionale, proprio nell'ambito dei caratteri distinti che essa rappresenta.

A questo punto va subito detto che dopo la presentazione del disegno in esame era in-

tervenuto il decreto di attuazione della legge n. 382, fatto questo che poteva indurre a scegliere o la via di tenere sin da ora conto delle modifiche introdotte, ovvero di mantenere fermo l'originario disegno, salvo a provvedere poi alle debite conseguenti integrazioni di competenza, unitamente alle altre regioni a statuto speciale. La Commissione a mio avviso ha scelto una via intermedia, che è la migliore, nel senso cioè di accogliere sin da ora quegli adattamenti indispensabili onde evitare disfunzioni e di rinviare a termine fisso, in sintonia con le altre regioni a statuto speciale, i raccordi definitivi ed esecutivi.

In ordine poi ai particolari emendamenti che sono stati presentati, se mi è consentito, vorrei esprimere brevi considerazioni. Il fatto di richiamare, con riferimenti alla Valle d'Aosta, la funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato non è un fatto nuovo per le regioni a statuto speciale, perchè proprio in sede di norme di attuazione della regione Sardegna è stata introdotta una norma di questo tipo pur nell'ambito di un procedimento normativo particolarissimo che, come loro senatori sanno, ha alla sua base il deliberato di una commissione politica tra Stato e regione. La norma sull'indirizzo e il coordinamento attribuiti allo Stato semplifica, ripeto, i rapporti tra Governo centrale e autonomie regionali e consente la possibilità di una maggiore estensione di funzioni delegate alle regioni a statuto speciale.

Quale sarebbe ad ogni modo la soluzione equilibrata? Lasciare a mio avviso il testo del Governo così com'è stato presentato, creando una situazione identica a quella della Sardegna, con norme consimili che in decreti particolari sono state mano a mano adottate per la Sicilia, e poichè c'è il problema di riconsiderare tutta la materia delle regioni a statuto speciale in ordine a questo tipo di rapporto, in quella sede ed in quella occasione affronteremo la questione.

C'è poi la questione del controllo sugli atti amministrativi della regione. Se questo si dovesse limitare, secondo la richiesta del senatore Fosson, solo agli atti amministrativi espressione di organi collegiali, escludendo cioè quelli degli organi individuali della re-

gione, si violerebbe un canone fondamentale di diritto, poichè il controllo non può che essere pertinente alla natura dell'atto e non lasciato all'accidentale competenza collegiale o individuale di chi lo adotta. In proposito la Commissione per la verità ha adottato una formulazione che è da preferire a quella del Governo che, distinguendo, unificava nel regime, parlando di controllo sugli atti amministrativi, prevedendo il controllo con riferimento puro e semplice agli atti amministrativi.

Per quanto riguarda le altre questioni, credo che la richiesta di mantenere fermo il primo testo governativo circa la preferenza da darsi ai dipendenti pubblici che conoscono la lingua francese debba essere accolta; il Governo non si oppone a che venga mantenuto il testo anche perchè per un paese che fa parte della CEE sarebbe molto grave non riconoscere la preferenza a coloro che oltre alla lingua nazionale conoscono, in particolare, le lingue più comunemente usate nei territori dove sono stati chiamati ad esercitare le loro funzioni.

Queste sono le considerazioni con le quali il Governo raccomanda al Senato l'approvazione di questa legge, sapendo però che, come era nell'impostazione del discorso del senatore Fosson, non facciamo solo un mero atto istituzionale, non adempiamo solo al completamento di un itinerario politico che il Governo si era prefisso in ordine allo sviluppo delle autonomie, ma rendiamo un atto di giustizia ad una regione, come la Valle d'Aosta, che con la sua realtà umana, con le sue risorse economiche reali, con la sua storia arricchisce la vitalità e la compiutezza della comunità nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione?

MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni.* L'ordine del giorno, così come è formulato, per la sua genericità non può essere accolto: il suo spirito è contenuto in quell'ulteriore

impegno che abbiamo di omogeneizzare le posizioni delle regioni a statuto speciale nei confronti della legge n. 382.

PRESIDENTE. Senatore Mancino, insiste per la votazione dell'ordine del giorno dopo le dichiarazioni del Governo?

MANCINO, *relatore.* Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'ordine del giorno della Commissione.

MODICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA. Onorevole Presidente, vorrei precisare che la genericità dell'ordine del giorno è dovuta al fatto che in esso si fa riferimento a competenze statutarie della regione Valle d'Aosta che sono distinte e non trovano rispondenza nelle norme dell'articolo 117 della Costituzione attinenti alle funzioni legislative delle regioni a statuto ordinario.

Poichè il significato della legge che stiamo discutendo è quello di completare l'attribuzione delle competenze della regione Valle d'Aosta in base al suo statuto, il fatto che questa legge, anche per l'articolo 75 che rinvia ad ulteriori decreti, sia ancorata a tutte quelle materie che sono previste nell'articolo 117 della Costituzione come competenze delle regioni ordinarie, lascia fuori dallo strumento legislativo che stiamo approvando, ed anche dai futuri decreti delegati previsti dall'articolo 75, alcune competenze che appartengono alla regione Valle d'Aosta, ma non alle regioni a statuto ordinario e che, quindi, non sono disciplinate nè dai decreti del 1972 nè dai decreti che il Governo ha già emanato e dagli ulteriori provvedimenti che prenderà in base alla legge n. 382 che riguarda soltanto le regioni a statuto ordinario.

Di qui la necessità di invitare il Governo a proporre dei provvedimenti, naturalmente le-

gislativi, per completare i poteri della Valle d'Aosta anche in queste materie (l'industria ed il commercio, la previdenza e le assicurazioni sociali) in cui le regioni a statuto ordinario non hanno competenza. La genericità deriva dal fatto che la Commissione non ha ritenuto, senza un parere, uno studio o una proposta del Governo, di poter definire i contenuti di queste materie; essa ha semplicemente formulato dei titoli. Spetterà poi al Governo, se l'ordine del giorno sarà approvato, riempire questi titoli di contenuto. Eventuali questioni di merito saranno risolte in quel momento, circa la natura effettiva di questo ulteriore trasferimento di funzioni che peraltro sono dovute alla regione Valle d'Aosta in base ad una legge costituzionale, come quella che ha approvato lo statuto della regione stessa. Per questi motivi votiamo a favore dell'ordine del giorno.

MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni*. Dopo il chiarimento del senatore Modica, che ha introdotto una importante precisazione non risultante chiaramente dall'ordine del giorno, secondo cui si deve fare riferimento a quelle competenze già spettanti alla regione, ritengo di non avanzare rilievi. Occorre perciò questa piccola integrazione, che pregherei il relatore stesso di meglio formulare: «... le competenze amministrative ad essa spettanti in base all'attuale normativa costituzionale», senza richiamare articoli specifici. La precisazione va messa alla fine perchè deve coprire anche la parola «nonchè». Con queste variazioni, l'ordine del giorno può essere accolto volentieri.

PRESIDENTE. Senatore Mancino, vuole leggere il testo definitivo dell'ordine del giorno?

MANCINO, *relatore*. È il seguente: « Il Senato impegna il Governo ad emanare provvedimenti per trasferire alla regione Valle d'Aosta le competenze amministrative in materia di industria, commercio, previdenza e assicurazioni sociali, nonché in ogni altra materia o parte di materia che non rientri, comunque, nelle previsioni degli articoli del disegno di legge in quanto spettante in forza della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4 ».

PRESIDENTE. È chiaro, onorevole Ministro?

MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni*. Chiarissimo.

PRESIDENTE. Senatore Modica, è soddisfatto?

MODICA. Non per quanto riguarda l'espressione nella lingua italiana.

MANCINO, *relatore*. Signor Presidente, propongo allora di aggiungere alla fine dell'ordine del giorno nel testo originario le seguenti parole: « ma che ad essa spetti in forza della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ».

MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni*. Il Governo è d'accordo su questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno della Commissione, nel testo emendato proposto dal relatore e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto della Commissione. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4

CAPO I

Trasferimento e delega di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta

Art. 1.

Ferme restando le funzioni amministrative finora esercitate dalla Regione Valle d'Aosta, sono estese alla Regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative statali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15 gennaio 1972, nn. 7, 8, 9, 10 e 11, ivi comprese, in particolare, quelle in materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere e), f), g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

(E approvato).

Art. 2.

Ferme restando le funzioni amministrative finora delegate alla Regione Valle d'Aosta, sono delegate alla Regione medesima, con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, le stesse funzioni amministrative statali delegate con i decreti del Presidente della Repubblica indicati all'articolo 1 e col decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315, salvo che tali funzioni spettino alla Regione a titolo proprio.

(E approvato).

Art. 3

Ferme restando le funzioni attualmente esercitate dai comuni e dalle comunità montane, sono attribuite ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio della Regione Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel suddetto decreto.

Le funzioni attribuite alle Province dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto.

(E approvato).

Art. 4.

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione agli articoli 2, lettera v), e 38, primo comma, della legge costituzionale medesima, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alla toponomastica.

(E approvato).

Art. 5.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con le Comunità europee;

b) agli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo;

c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca;

d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e

da riproduzione, nonchè di materiale seminale; al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;

e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

f) alla concessione di marchi di qualità di prodotti agricoli, salvi i poteri della Regione in materia di incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'articolo 2, lettera n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

h) all'ordinamento istituzionale del credito agrario ed alla determinazione dei tassi massimi;

i) all'alimentazione;

l) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

m) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici;

n) al rilascio delle licenze di porto di armi.

L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d) e m) è delegato alla Regione per il proprio territorio.

Sono altresì delegate alla Regione le funzioni relative agli adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonchè ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

(È approvato).

Art. 6.

Il Parco nazionale del Gran Paradiso, del quale sarà conservata una configurazione unitaria, verrà gestito mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e la Valle d'Aosta.

Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, la Regione Valle d'Aosta si avvale dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso. Le spese per il funzionamento dell'ente Parco sono a carico per metà del bilancio dello Stato e per metà del bilancio della Regione.

Alla data di costituzione del consorzio di gestione del Parco, il consorzio subentra all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso in tutti i suoi rapporti giuridici e patrimoniali. Il personale dipendente dall'ente Parco passa al consorzio nel rispetto delle posizioni giuridico-economiche acquisite.

La Valle d'Aosta, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel suo territorio, provvede con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.

La Valle d'Aosta, per la parte di sua competenza territoriale, disciplina con legge le forme ed i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e la Regione adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali.

Le competenze previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, saranno esercitate dal Consorzio.

(È approvato).

Art. 7.

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettere f, g, m, q, ultima parte, ed all'articolo 3, lettera c, e fermi restando l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e l'articolo 12, n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si aggiunge:

« Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la Regione Valle d'Aosta.

Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;

b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la Regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale — che dovrà essere emanato entro sei mesi — con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale: i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testè previsto, comportano il trasferimento delle strade;

c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

e) alle opere idrauliche di prima classe;

f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonchè

agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi;

h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.

Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la Regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti ».

(*È approvato*).

Art. 8.

È trasferito alla Regione Valle d'Aosta l'ufficio del Genio civile di Aosta, salvi i servizi e le sezioni cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Sono altresì trasferite alla Regione Valle d'Aosta le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del Genio civile di Aosta e la cui attività sia inerente alle funzioni amministrative della Regione.

Fino a quando la Regione non avrà disposto diversamente con legge, l'ingegnere capo preposto all'ufficio del Genio civile di Aosta viene posto a disposizione della Regione in posizione di comando ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le funzioni già esercitate dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle d'Aosta, inerenti alle funzioni amministrative della Regione, sono trasferite alla Regione.

(*È approvato*).

Art. 9.

Sono delegate alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4, le attribuzioni esercitate dagli uffici statali in ordine alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.

(*È approvato*).

Art. 10.

È istituito in Aosta il Compartimento regionale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) per la Valle d'Aosta.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, provvederà, con proprio decreto, all'attuazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, in particolare per quanto attiene ai rapporti con il Compartimento regionale dell'ANAS di Torino.

È autorizzata la variazione in aumento di una unità, con funzioni di capo compartimento di 2ª classe, della tabella decima, quadro F, livello E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

(È approvato).

Art. 11.

Ferme restando le attribuzioni che il competente organo della Regione Valle d'Aosta, in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, esercita in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione, ed in genere in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilità per opere statali o comunque a carico dello Stato, sono trasferite alla Regione anzidetta — in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera c), della legge costituzionale medesima — le funzioni amministrative, concernenti le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori ed in genere la procedura di espropriazione per pubblica utilità per le opere di competenza della Regione stessa, per quelle ad essa delegate con la presente legge ed in genere per tutte le opere non a carico dello Stato.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, le funzioni trasferite ai sensi del comma precedente sono

esercitate dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

(È approvato).

Art. 12.

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dallo Stato, attraverso l'Ufficio della motorizzazione di Aosta, in materia di trasporti su funivie di ogni tipo, funicolari, tramvie, filovie e linee automobilistiche sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tramviarie e ferroviarie in concessione e di linee dello Stato, definitivamente soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386, che siano di interesse regionale. Sono di interesse regionale quei servizi di trasporto che servono esclusivamente l'ambito territoriale della Regione.

Il Ministero dei trasporti, su richiesta della Regione Valle d'Aosta, riconosce ugualmente di interesse regionale una linea di trasporto pubblico che si svolga prevalentemente nel territorio e nell'interesse della Regione, con brevi tratti nel territorio di altra Regione.

Viene delegato alla Regione Valle d'Aosta l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative, inerenti al territorio regionale:

1) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per il risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonchè nominare il presidente del consiglio di disciplina;

2) in materia di noleggio di autoveicoli con conducente e di servizi da piazza: approvare i regolamenti in genere e le delibere dei comuni.

Sono comunque riservate alla competenza degli organi dello Stato le attribuzioni ine-

renti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, l'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di cui al primo comma, nonchè le attribuzioni in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli e il trasporto degli effetti postali.

(È approvato).

Art. 13.

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera i), ed all'articolo 3, lettera l), della legge costituzionale medesima, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, viene aggiunta la seguente lettera i):

« disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali ».

(È approvato).

Art. 14.

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4, in relazione all'articolo 2, lettera o), della legge costituzionale medesima, all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, viene aggiunto:

« ; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali ».

Fino a quando la Regione Valle d'Aosta non disponga diversamente con legge, il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Torino continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite.

(È approvato).

Art. 15.

Al personale appartenente alla carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del Corpo forestale valdostano, può essere rico-

nosciuta, con apposito decreto del presidente della Giunta regionale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica è autorizzato a portare le armi comuni del tipo che verrà stabilito, d'intesa con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 16.

La Regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile.

(È approvato).

Art. 17.

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera q), ultima parte, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio della Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio.

(È approvato).

Art. 18.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è fissato alla scadenza di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono trasferiti alla Regione, oltre ai compiti dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), anche i beni mobili ed immobili, costituenti la struttura periferica dell'Ente nella Regione, destinati a dette attività.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC in Valle d'Aosta sarà trasferito alla Regione, conservando integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente di provenienza.

I provvedimenti relativi al trasferimento del patrimonio e del personale dell'ENALC saranno adottati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Regione, entro il termine di cui al primo comma.

Nei casi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni di cui all'articolo 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

(*È approvato*).

Art. 19.

A modifica del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, le competenze della Soprintendenza ai beni librari di Torino inerenti al territorio della Valle d'Aosta — già attribuite alla biblioteca nazionale universitaria di Torino, con decreto ministeriale 30 marzo 1972 — sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta, che vi provvede con i propri uffici.

(*È approvato*).

Art. 20.

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intenderanno trasferite alla Regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della Regione medesima.

(*È approvato*).

Art. 21.

Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a:

a) servizi tecnici per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nonchè i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile sia in caso di eventi bellici, sia in caso di calamità. La Regione può, tuttavia, intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere strumenti per l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni;

b) preparazione di unità anticendi per le forze armate.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta è delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta anche le funzioni che la legge 8 dicembre 1970, n. 996, affida al commissario del Governo.

Il Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è, in Valle d'Aosta, organo della Regione. Ai lavori del Comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta sono chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, anche i sindaci dei maggiori comuni della Regione e, in ogni caso, i sindaci dei comuni colpiti da calamità naturali o catastrofe.

L'Ufficio regionale della protezione civile, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della suddetta legge 8 dicembre 1970, n. 996, è in Valle d'Aosta ufficio della Regione.

(*È approvato*).

Art. 23.

Allorchè sarà avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendi nei modi previsti dall'arti-

colo 20 della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, relativamente alle assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovrà essere versato alla Regione Valle d'Aosta o direttamente alla Cassa antincendi che detta Regione istituisce.

(È approvato).

Art. 24.

Le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale in Valle d'Aosta sono esercitate dalla Regione.

La legge regionale istitutiva degli enti di cui al primo comma costituisce autorizzazione ai medesimi ad iniziare le operazioni di istituto.

Gli adempimenti degli organi statali in materia di istituzione di enti di credito per i quali le leggi dello Stato richiedono apposita domanda sono eseguiti d'ufficio dagli organi medesimi quando si tratta di enti di credito di carattere locale istituiti con legge della Regione Valle d'Aosta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge regionale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La Regione ha comunque facoltà di richiedere l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, dopo l'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'ente o degli enti di credito, ma ancor prima della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli organi statali competenti devono, in tal caso, provvedere in merito entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata di esemplare del numero del *Bollettino Ufficiale* della Regione nel quale la legge relativa è pubblicata.

(È approvato).

Art. 25.

I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatti-

va degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la Regione.

(È approvato).

Art. 26.

Di ciascuno organo collegiale degli enti di cui all'articolo 24 farà parte almeno un rappresentante designato dalla Regione Valle d'Aosta.

(È approvato).

Art. 27.

Gli enti di cui all'articolo 24, ove intendano operare fuori del territorio della Valle d'Aosta, sono soggetti ad apposita autorizzazione dello Stato. Deve, però, essere sentito il parere della Regione Valle d'Aosta.

(È approvato).

Art. 28.

La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza concedono mutui alla Regione Valle d'Aosta per spese di investimento nell'esercizio delle sue funzioni corrispondenti a quello delle province.

(È approvato).

Art. 29.

Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, vengono approvati e resi esecutivi dalla Regione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del Consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni miste di cui all'articolo 40 medesimo, nominate dal presidente della Giunta regionale.

Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, con gli adempimenti ne-

cessari per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da altre parti del territorio.

I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di maturità sono di norma nominati tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso almeno tre membri della Commissione devono avere tale conoscenza.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole della Regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti.

(*È approvato*).

Art. 30.

Le competenze di cui all'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, includono anche quelle concernenti gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole popolari.

(*È approvato*).

Art. 31.

La Regione provvede all'istituzione in Valle d'Aosta di scuole e istituti d'istruzione di cui all'articolo 2, lettera r), e all'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

La Regione provvede, altresì, al legale riconoscimento, pareggiamento e parifica di scuole e istituzioni scolastiche gestite in Valle d'Aosta da altri enti o da privati.

(*È approvato*).

Art. 32.

Il Convitto nazionale « Federico Chabod » di Aosta, persona giuridica di diritto pubblico, assume la figura — prevista dall'articolo 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 — di ente dipendente dalla Regione Valle d'Aosta, con la denominazione di Convitto regionale « Federico Chabod ».

Ove non contrastino con le norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernenti la lingua e l'ordinamento scola-

stico nella Valle d'Aosta, si applicano al Convitto regionale « Federico Chabod » le norme statali sui convitti nazionali, con i dovuti adattamenti allo speciale ordinamento della Valle d'Aosta; in ogni caso si intenderanno sostituiti lo Stato e gli organi statali con la Regione ed i competenti organi regionali.

Al personale direttivo ed educativo del convitto regionale « Federico Chabod » si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

(*È approvato*).

Art. 33.

La Regione provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

(*È approvato*).

Art. 34.

Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'articolo 4, n. 8, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

L'istituto di cui al primo comma svolgerà le funzioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 419, con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Il consiglio direttivo dell'istituto sarà nominato dalla Regione.

I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea del-

l'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno eletti, al di fuori del Consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella Regione.

I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti dalla Regione su sei nominativi proposti dal Consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.

I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la Regione, su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il presidente sarà eletto dal Consiglio direttivo tra i membri scelti dal Consiglio regionale.

La Regione nominerà il segretario dell'Istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 419.

La Regione provvederà all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'Istituto, a norma dell'articolo 16, commi secondo e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la Regione inoltrerà la richiesta di assegnazione al Ministro della pubblica istruzione il quale adotterà il provvedimento di comando.

I contributi di cui all'articolo 17, primo comma, lettera a), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonchè gli oneri per il personale comandato, saranno a carico, per quanto attiene all'Istituto di cui al primo comma, del bilancio della Regione.

Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla Regione, a seconda che si tratti di iniziative d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

(È approvato).

Art. 35.

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

L'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili è delegata in Valle d'Aosta al Presidente della Giunta Regionale.

(È approvato).

Art. 36.

Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, tutte le funzioni amministrative già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di igiene, sanità, assistenza ospedaliera ed assistenza profilattica, concernenti il territorio della Valle d'Aosta, sono esercitate — in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera l), della legge costituzionale medesima — dalla Regione Valle d'Aosta. A tal fine, le funzioni anzidette, ancora esercitate da organi statali, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta, con le sole eccezioni di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 37.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

2) alla sanità aerea e di frontiera, ivi comprese le misure quarantenarie;

3) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

4) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

5) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura o agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Regione;

6) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici e prodotti assimilati;

7) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;

8) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati o succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;

9) al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio delle autorizzazioni per la loro utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicità sanitaria;

10) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;

11) alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali;

12) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento.

Restano ferme le leggi dello Stato sul riscontro diagnostico, sull'ammissibilità del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e sull'ammissibilità del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.

(È approvato).

Art. 38.

Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali della Valle d'Aosta cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organi periferici della Regione.

(È approvato).

Art. 39.

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta — in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera m), della legge costituzionale medesima — le funzioni amministrative degli organi centrali dello Stato in materia di antichità e belle arti, per quanto concerne il territorio della Valle d'Aosta.

Tutti gli atti previsti dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscen-

za, al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali le licenze di esportazione previste dall'articolo 36 della legge 1º giugno 1939, numero 1089.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci.

(È approvato).

CAPO II

Disposizioni comuni

Art. 40.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

(È approvato).

Art. 41.

Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della Regione Valle d'Aosta, che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consi-

glio, d'intesa con il Ministro od i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al CIPE per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Fosson, l'emendamento 41.1, già illustrato, tendente a sopprimere l'articolo stesso.

Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento.

M A N C I N O , relatore. Signor Presidente, sono contrario alla soppressione dell'articolo 41 perchè mi pare pacifico che allo Stato spetti la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative, anche se versiamo in tema di regione ad autonomia speciale.

Peraltro già l'onorevole Ministro ha anticipato il parere del Governo con un richiamo alle norme di attuazione dello statuto della regione sarda che è ad autonomia speciale tale e quale la regione Valle d'Aosta. Non mi pare che si possa distinguere tra attività di indirizzo e di coordinamento, se riferita alle regioni a statuto ordinario, e assenza di funzioni di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato nell'ipotesi in cui ci si riferisca a regioni ad autonomia speciale.

A nulla può rilevare, a parere del relatore, la considerazione della competenza primaria della regione Valle d'Aosta in alcune materie, perchè anche in queste materie non può essere assente lo Stato in tema di indirizzo e di coordinamento. Mi pare del tutto pacifico, poi, che sul piano più genera-

le si introduca — dico finalmente — una attività governativa tesa a dare indirizzo e coordinamento proprio nelle materie di competenza delle regioni: che siano a statuto ordinario o a statuto speciale non ha nessun rilievo nè di carattere giuridico nè, a mio parere, di carattere politico.

Lascerei il testo così come votato in Commissione dichiarandomi contrario all'accettazione dell'emendamento del senatore Fosson.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M O R L I N O , *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni.* Mi richiamo a quanto già detto nell'esposizione precedente circa l'opportunità di considerare il valore positivo della norma concernente l'attribuzione della funzione di indirizzo e coordinamento al Governo e chiedo, a chi si rende interprete legittimamente delle esigenze della regione Valle d'Aosta, di non dare un significato politico particolare a questa esigenza di coerenza.

Quando riconsidereremo tutta la posizione delle regioni a statuto speciale, anche questo problema potrà venire sollevato, ma per ora conviene mantenere il rispetto di questa situazione.

Infatti lo svolgimento della funzione di indirizzo e di coordinamento garantisce la possibilità, con riferimento alle regioni a statuto speciale, di delegare con più ampiezza funzioni dello Stato.

Pertanto quello che può apparire — come può essere apparso a taluno — un fatto restrittivo in realtà semplifica i rapporti con le regioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Fosson, insiste per la votazione dell'emendamento 41.1?

* **F O S S O N .** Insisto perchè — senza ripetere quello che ho già detto prima — non mi convincono le argomentazioni che sono state portate dall'onorevole Ministro. Infatti, tutto quello che è possibile fare co-

me coordinamento lo si può fare in leggi speciali, normalmente, senza questa norma. Questa norma non è altro che una diminuzione del potere che ha la regione in base all'articolo 2 dello statuto, cioè per quella che è la funzione primaria.

Ora, se tra gli emendamenti proposti dal consiglio regionale della Valle d'Aosta quelli per i quali si è trovata l'unanimità sono stati pochissimi, poichè vi era una certa discussione, questo è proprio uno di quelli che hanno trovato l'unanimità. E quindi sono spiacevole per l'onorevole Ministro, ma devo insistere sulla richiesta di soppressione di questo articolo perchè riteniamo che esso comporterebbe una diminuzione dei poteri della regione, mentre, ripeto, il coordinamento si può sempre fare.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.1.

M O D I C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 41 (39 nel testo del Governo) non fa altro che riprodurre testualmente una norma di legge già vigente per le regioni a statuto ordinario, in quanto è l'articolo 3 della legge n. 382 del 1975.

La questione che ha esposto il senatore Fosson è di grande rilievo dal punto di vista costituzionale, perchè egli ha ricordato che le funzioni amministrative della regione Valle d'Aosta non hanno la medesima natura di quelle attribuite alle regioni ordinarie dall'articolo 118 della Costituzione, ma derivano dalle potestà legislative della regione Valle d'Aosta che a differenza di quelle delle regioni a statuto ordinario, che hanno un unico tipo di rilevanza, sono di due tipi. Vi sono due articoli dello statuto valdostano, il 2 ed il 3, che regolano separatamente le potestà legislative distinguendo quelle per le quali valgono come limiti soltanto la Costituzione della Repubblica e le grandi riforme economiche e sociali, e quelle invece che sono subordinate al rispetto dei princì-

pi della legislazione dello Stato. Per questa seconda parte, il potere legislativo ed il conseguente potere amministrativo è analogo a quello delle regioni a statuto ordinario, ma per la parte attinente all'articolo 2 dello statuto valdostano le funzioni amministrative derivanti da quelle potestà legislative hanno diversa rilevanza.

Faccio osservare che lo statuto valdostano è stato approvato con legge costituzionale, mentre noi qui siamo in sede di definizione di una legge ordinaria e con la legge ordinaria invaderemmo, se questo articolo venisse mantenuto, il campo proprio della normativa costituzionale, regolando funzioni amministrative che hanno rilevanza sulla base di potestà legislativa primaria o esclusiva, come si dice, della regione Valle d'Aosta, perchè questo articolo 41 non fa distinzione tra le funzioni amministrative risalenti alle materie dell'articolo 3 dello statuto e quelle risalenti all'articolo 2. Questo per quanto riguarda l'aspetto di diritto.

C'è poi un aspetto concreto, politico. Non vorrei che mi si accusasse di parlar male di Garibaldi, cioè, in questo caso, della programmazione economica; a parte il fatto che Garibaldi un posto grande nella storia italiana se lo è già preso, mentre la programmazione economica per ora sta scritta solo nelle leggi, ma di fatto non c'è, sì che attentare ad una programmazione economica inesistente mi pare cosa assai difficile. Voglio dire che in ogni caso il Governo ed il Parlamento hanno tutti gli strumenti per far valere esigenze nazionali di programmazione e di coordinamento nei confronti di qualsiasi regione, anche di quelle a statuto speciale, senza per questo doversi preoccupare di invadere le loro competenze amministrative. La norma relativa all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni amministrative regionali è nata storicamente non nella Costituzione o nei dibattiti che hanno accompagnato la Costituzione o in quegli anni, ma è nata nel 1970 in sede di leggi per l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto ordinario. È stata poi ribadita, precisata e migliorata nella legge n. 382 del 1975, che però è anch'essa relativa alle sole regioni a statuto ordinario.

È vero quello che ha detto il ministro Morlino, e cioè che in alcune norme di attuazione (decreti presidenziali) relative a regioni a statuto speciale emanate negli ultimi anni, questa norma è stata estesa anche ad alcune regioni a statuto speciale, ma c'è una particolarità su cui attiro l'attenzione dei colleghi: quelle norme di attuazione sono state emanate sulla base di decreti sui quali il Parlamento non ha avuto modo di pronunciarsi perchè sono state proposte da commissioni paritetiche Governo-regione dalle quali il Parlamento è (peraltro legittimamente) escluso.

Sarebbe questa la prima volta invece, se approvassimo l'articolo così come è stato proposto, che anche il Parlamento si assumerebbe la stessa responsabilità che già si sono assunti il Governo ed alcune regioni a statuto speciale, di dichiarare, cioè, la estensibilità di questa norma anche alle regioni a statuto speciale. Credo che questo precedente citato dal Ministro, anzichè indurci ad accodarci a questa tendenza e a farla nostra, ci dovrebbe far riflettere sulla necessità che sia invece il Parlamento, una volta che finalmente deve pronunciarsi, a dire che una decisione del genere non va bene e che quella normativa non si può applicare meccanicamente alle regioni a statuto speciale. E quando il Governo rivedrà, come il ministro Morlino ha annunciato, il problema dei rapporti con le regioni a statuto speciale, si troverà di fronte a questa deliberazione del Parlamento. Per questi motivi i senatori del Gruppo comunista votano a favore della proposta soppressiva presentata dal senatore Fosson.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 41. 1. Ricordo che, in base al secondo comma dell'articolo 102 del Regolamento, quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si vota il mantenimento dell'articolo stesso.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 41. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Art. 42.

La Regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o delegate.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale.

(È approvato).

Art. 43.

Fino a quando non avrà istituito propri organi consultivi e comunque modificato la legislazione in materia, la Regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.

A detti organi la Regione può rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia previsto dalle leggi della Regione.

Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi è integrato, ove già non lo sia, da un esperto, designato dalla Regione.

(È approvato).

Art. 44.

È delegato alla Regione Valle d'Aosta, per le materie di sua competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, il potere di cui

al comma precedente è esercitato dal Presidente della Giunta regionale.

(È approvato).

Art. 45.

Ove non sia diversamente previsto nei precedenti articoli della presente legge, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, cooperative, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui alla presente legge ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza, nei singoli enti, istituzioni ed organizzazioni, di interessi finanziari dello Stato.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

(È approvato).

Art. 46.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione Valle d'Aosta in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge e, in generale, in quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.

(È approvato).

Art. 47.

Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla Regione di uffici periferici statali, si opera una succes-

sione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.

(È approvato).

Art. 48.

Entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si effettua il trasferimento o la delega alla Regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, le amministrazioni dello Stato ed i loro organi ed uffici centrali e periferici provvederanno a consegnare alla Regione medesima, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni amministrative anzidette.

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali trasferiti alla Regione Valle d'Aosta o le cui competenze passino o siano delegate a detta Regione vengono consegnati alla medesima mediante elenchi descrittivi.

Ove il trasferimento sia soltanto parziale, vengono consegnati alla Regione Valle d'Aosta le parti degli archivi ed i documenti che si riferiscono alla parte trasferita.

Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 49.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità dello Stato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico

del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

(È approvato).

Art. 50.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la Regione, viene determinato il contingente dei dipendenti statali, ivi compresi gli operai, indispensabili per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, ripartito per qualifica, da trasferire, con il loro consenso, alla Regione Valle d'Aosta.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo determinato ai sensi del comma precedente, sono ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi ruoli organici di provenienza.

Il personale esuberante è collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Il personale trasferito è inquadrato con legge regionale e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli regionali, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.

(È approvato).

Art. 51.

Il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi degli articoli precedenti della presente legge e non finanziate da fondi settoriali avverrà mediante attribuzione alla Regione Valle d'Aosta di un importo annuo non inferiore alla minore spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1977.

Per l'anno 1978 e per quelli successivi l'ammontare di cui al precedente comma è maggiorato di una quota corrispondente all'incremento della componente prezzi sulla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi, rispettivamente, nell'anno 1976 e successivi, quale risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TITOLO II

ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI IMPIEGATI STATALI NELLA VALLE D'AOSTA

Art. 52.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 38, terzo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, osservano, nei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme del presente titolo.

(È approvato).

Art. 53.

Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le Amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta Regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

(È approvato).

Art. 54.

Per il trasferimento di impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che

siano originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

(È approvato).

Art. 55.

Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutiva e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della Regione o la conoscenza della lingua francese costituiscono titolo di preferenza.

(È approvato).

Art. 56.

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai concorsi banditi da enti pubblici non economici, quando ricorrano le condizioni previste dalle norme medesime.

(È approvato).

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI IN VALLE D'AOSTA

Art. 57.

Per la nomina a segretario comunale in Valle d'Aosta è prescritta la piena conoscenza della lingua francese.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal successivo articolo 58, l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti viene effettuato da una commissione nominata dal Presidente della giunta regionale e composta da un rappresentante della Regione, da un segretario comunale in servizio nella Valle d'Aosta e da un esperto di lingua francese.

(È approvato).

Art. 58.

Per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene

indetto in Aosta, annualmente, con le forme e le modalità previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, un concorso per titoli ed esami per i posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.

Al concorso possono partecipare anche candidati sprovvisti del diploma di laurea, purchè in possesso del diploma di scuola media superiore e degli altri requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si applicano gli articoli 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e 10 della legge 8 giugno 1962, numero 604.

Oltre alle prove scritte ed orali sulle materie indicate dalla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i candidati devono, per essere dichiarati idonei, superare una prova scritta ed una orale di lingua francese con la votazione non inferiore a sei decimi.

Alla commissione giudicatrice è aggregato un componente docente di lingua francese, designato dalla Regione.

Gli incaricati della reggenza o supplenza dei servizi di segreteria comunale, anche sprovvisti di diploma di laurea, purchè in possesso del diploma di scuola media superiore, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un periodo di servizio di almeno sei mesi in comuni della Valle d'Aosta, vengono immessi in ruolo prescindendo dai limiti di età.

(È approvato).

Art. 59.

I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente possono accedere a sedi della Valle d'Aosta di classe superiore a quella iniziale ed a qualunque altra sede della restante parte del territorio nazionale solo se provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

(È approvato).

Art. 60.

Restano ferme le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

Resta ferma, altresì, la competenza del presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta per quanto concerne le attribuzioni che nel rimanente territorio nazionale spettano, in materia di segretari comunali, ai prefetti delle rispettive province.

(È approvato).

TITOLO IV

FUNZIONI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NEI RIGUARDI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 61.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Nei confronti dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con i regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

La Regione ha facoltà di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti.

(È approvato).

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLA NORMA SULL'ELETTORATO PASSIVO NELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 62.

L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, numero 1257, è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ».

(È approvato).

TITOLO VI

NORME RELATIVE AI CONTROLLI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 63.

La Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione.

Gli atti indicati nel comma precedente divengono esecutivi se la Commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità salvo quanto disposto dall'articolo 65 della presente legge.

L'esecutività è sospesa se nel termine di 20 giorni la Commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso l'atto diviene esecutivo se la Commissione non ne pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dal ricevi-

mento di quanto richiesto dall'Amministrazione regionale.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di coordinamento rilascia immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta.

Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Non sono soggetti al controllo di legittimità di cui al presente articolo gli atti relativi alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Fosson, che lo ha già illustrato. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Sostituire, alla fine del primo comma, le parole: « sugli atti amministrativi della Regione » con le seguenti: « sugli atti deliberativi degli organi collegiali della Regione e riguardanti i servizi e le funzioni di amministrazione attiva, anche delegata, della Regione ».

63. 1

FOSSON

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento.

M A N C I N O , relatore. Parere contrario all'emendamento, signor Presidente. Ci troviamo di fronte ad atti amministrativi, come giustamente detto nel testo approvato in Commissione, a differenza di quanto detto nel testo originario. Questa formulazione è sembrata preferibile alla Commissione perchè l'espressione « atti amministrativi della regione » include non soltanto gli atti emanati da organi collegiali, ma anche quelli emanati dall'organo monocratico.

Il senatore Fosson, che con la presentazione dell'emendamento insiste sulla sua posizione, affermava in Commissione che la formulazione si prestava all'equivoco. A me sembra che la diversa formulazione si pre-

sterebbe, invece, ad un permanente equivoco interpretativo, perchè qualunque sia la dizione del testo, alcuni atti non potrebbero egualmente sfuggire alla verifica dell'organo di controllo. Il testo governativo si presterebbe ad una dubbia interpretazione, mentre secondo la Commissione sotto il regime del controllo occorre ricomprendere non soltanto le manifestazioni di volontà autonoma da parte di organi collegiali, ma anche le manifestazioni di volontà autonome di organi monocratici, riferite a leggi nazionali o regionali, quali sono appunto i decreti del presidente della regione e qualunque altro atto o deliberazione reso dal presidente della giunta regionale. A chi compete valutare se quell'atto debba essere o non essere sottoposto al controllo dell'organo di controllo? Non certo alla regione, ma all'organo di controllo, il quale conserva autonoma valutazione rispetto all'atto di promanazione da parte della regione. Mi pare che, peraltro, per tutto l'orientamento che c'è stato (diciamo, è una prassi non una giurisprudenza) almeno dall'aprile del 1972 anche gli atti resi dall'organo monocratico — presidente della giunta regionale (non rileva il fatto che si tratti di regione a statuto ordinario rispetto alla Valle d'Aosta che è regione a statuto speciale) sono sottoposti al controllo dell'organo di controllo.

Mi pare che non possiamo fare una diversa valutazione in relazione alla specialità della regione ma dobbiamo considerare il problema nel più vasto quadro generale e valutare se alcuni atti che non siano meramente esecutivi — e a qualificare che non siano meramente esecutivi non è l'organo che li ha resi ma è un organo estraneo a quello che li ha resi e quindi l'organo di controllo —, se gli atti che non siano meramente esecutivi o altre manifestazioni di volontà debbano rientrare nella sfera dell'attività di controllo sugli atti amministrativi della regione. Ecco perchè insisterei sul testo così come approvato dalla Commissione, che significa estendere il controllo su tutti gli atti amministrativi, lasciando alla discrezionalità dell'autorità di controllo la valutazione se si tratti o meno di un atto di mera esecuzione (il quale ultimo sfugge al controllo, proprio per

non avere su un atto meramente esecutivo un doppio controllo, prima sull'atto originario e poi su quello di mera esecuzione). L'atto stesso reso dal presidente della giunta regionale è a tutti gli effetti atto amministrativo e come tale soggetto al controllo dell'apposito organo statutario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M O R L I N O , *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni.* L'ampiezza delle argomentazioni svolte dal relatore mi esime dall'aggiungere altro. Credo di aver chiarito anche al senatore Fosson quale effetto di complicazione ulteriore invece che di semplificazione creerebbe nella legislazione regionale e nei controlli statali su di essa l'accoglimento dell'emendamento proposto.

La regola secondo cui gli atti degli organi monocratici, a maggior ragione degli atti collegiali, siano sottoposti al controllo, è garanzia del buon andamento nell'amministrazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Fosson, insiste per la votazione dell'emendamento 63.1?

* F O S S O N . Posso aderire in parte alle argomentazioni svolte sia dall'onorevole Ministro sia dall'onorevole relatore e praticamente non insisterei sulla questione di togliere il controllo sull'organo monocratico: però tra le due formulazioni, quella della Commissione e quella del Governo, preferirei che si tornasse a quella iniziale del Governo.

P R E S I D E N T E . Quindi lei ritira il suo emendamento e propone il ripristino del primo comma dell'articolo 63 nel testo del Governo?

F O S S O N . Esatto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamen-

to proposto in via subordinata dal senatore Fosson.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, già nel corso dell'intervento precedentemente svolto mi sono dichiarato contrario al mantenimento della dizione « atti deliberativi degli organi collegiali o individuali » perchè si presta ad un equivoco, mentre la formula « atti amministrativi » mi sembra essere abbastanza completa, ricomprendendo tra gli atti amministrativi dell'organo monocratico non solo il decreto, ma anche la delibera, perchè vi può essere una delibera particolare adottata dall'organo monocratico (la delibera non presuppone infatti che sia un organo collegiale a dover renderla). La dizione della Commissione mi sembra più completa anche in omaggio alla formula dottrinarica che non si discosta dalle argomentazioni modestamente rese dal relatore.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M O R L I N O , *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni*. Il Governo non può che prendere atto che il senatore Fosson ha rinunciato al suo emendamento e pertanto, tenuto conto degli approfondimenti intervenuti in sede di discussione da un lato, e dall'altro della elaborazione che aveva preceduto il testo governativo, si rimette alla valutazione del caso che il Senato riterrà di fare.

P R E S I D E N T E . Senatore Fosson, lei insiste per la votazione dell'emendamento presentato in via subordinata?

F O S S O N . Signor Presidente, insisto per il ripristino del primo comma dell'articolo 63 nel testo del Governo, perchè la formulazione approvata in Commissione « atti amministrativi » era in rapporto alla mia richiesta di annullamento del riferimento agli atti monocratici.

M O D I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Signor Presidente, la questione che dobbiamo risolvere è abbastanza importante: il testo proposto dalla Commissione non è altro che la testuale ripetizione di quanto è scritto nell'articolo 46 dello statuto della regione Valle d'Aosta che prevede l'esistenza di una commissione di coordinamento dello Stato che esercita il controllo di legittimità « sugli atti amministrativi della regione ». Questa è l'espressione che usa lo statuto. C'è poi una aggiunta, ma essa riguarda i « modi » ed i « limiti » di questo controllo che devono essere stabiliti da leggi dello Stato. È chiaro che in una legge dello Stato come è questa che stiamo esaminando, si potrebbe benissimo entrare nel merito dei « modi » e dei « limiti » e quindi si potrebbe anche decidere in questa sede se determinati atti collegiali o individuali debbono essere o no sottoposti al controllo.

La questione però è politica ed è di merito: abbiamo la possibilità in questa sede di svolgere un dibattito approfondito su come si debba regolare con legge dello Stato la materia del controllo, tenendo presente anche — e questo si deduce da quanto ha detto poco fa il Ministro — che il problema che viene qui posto (ossia se gli atti individuali debbano o meno rientrare nel controllo) non è una questione che riguarda solo la Valle d'Aosta o per la quale si presenti una specificità per la Valle d'Aosta, ma è di ordine generale e riguarda il controllo sugli atti amministrativi delle regioni tutte, a statuto ordinario e a statuto speciale?

A me pare che nella sede in cui ci troviamo, che è delimitata dalla materia di cui ci stiamo occupando che concerne il trasferimento di funzioni amministrative alla regione Valle d'Aosta, non sia opportuno sciogliere questo nodo, che ha implicazioni così generali ed importanti, nè in un senso nè nell'altro: ossia nè nel senso del primitivo emendamento proposto dal senatore Fosson che risolveva il problema in termini estensivi sotto un profilo autonomistico, nè nel

senso del testo originario del Governo che risolveva anche esso la questione ma in termini piuttosto restrittivi, sempre dal punto di vista autonomistico.

Noi preferiamo che la questione resti aperta, che sia regolata, se necessario, con legge apposita dello Stato che possa anche sciogliere i quesiti sollevati dal senatore Fosson. Pur riconoscendo la legittimità delle istanze che il senatore Fosson ha presentato nel suo primo emendamento, diciamo perciò che preferiremmo che restasse la norma così come è stata proposta dalla Commissione: per questo non approviamo l'emendamento.

F O S S O N . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F O S S O N . Poichè il relatore è stato dell'avviso di mantenere la formulazione della Commissione posso ritirare anche il secondo emendamento, ma desidererei che restasse ben chiaro che la materia dovrà essere poi regolamentata; infatti ho l'impressione che, passando, questo testo sarà fonte di contenzioso senza fine.

Pertanto sarebbe stata preferibile una dizione più precisa. Tuttavia non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè il senatore Fosson, dopo aver ritirato l'emendamento 63. 1, ritira anche l'emendamento inteso a ripristinare il primo comma dell'articolo 63 nel testo governativo, metto ai voti l'articolo 63 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 64.

Possono essere sottoposte al controllo di cui al secondo comma dell'articolo 46 della

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le deliberazioni concernenti:

1) le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti quando sia superato il valore di cinquecento milioni di lire;

2) l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni e l'acquisto degli stessi.

(*E approvato*).

Art. 65.

Nei casi previsti dall'articolo 64, le deliberazioni divengono esecutive se la Commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 63, nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita, con richiesta motivata, l'organo regionale competente a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive se, entro il termine suddetto, la Commissione di coordinamento dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità nè motivi per chiedere il riesame.

Si applicano anche a questi casi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 63.

Ove l'organo competente confermi, senza modifiche, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di coordinamento ai sensi del primo comma del presente articolo, la deliberazione diviene esecutiva, se non viene annullata, nel termine di venti giorni, per vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione.

(*E approvato*).

Art. 66.

Gli atti deliberativi degli organi regionali, esclusi quelli di cui all'articolo 64, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.

Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviati alla Commissione di coordina-

mento entro tre giorni dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio, si ritengono decaduti.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione, ove li ritenga illegittimi, ne pronunzia l'annullamento con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 63.

(È approvato).

Art. 67.

La Regione ha diritto di essere udita dalla Commissione di coordinamento, in ogni fase del procedimento di controllo.

(È approvato).

Art. 68.

Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla Regione Valle d'Aosta è attribuito agli organi regionali di controllo di cui all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

(È approvato).

Art. 69.

Al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, spetta il trattamento economico del dirigente statale di livello funzionale B ed è assegnato un alloggio di servizio.

Non possono essere nominati alla carica predetta funzionari statali con qualifica inferiore a dirigente generale.

La spesa per gli assegni spettanti al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, è a carico del bilancio dello Stato. Essa è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Art. 70.

Il rappresentante della Regione in seno alla Commissione di coordinamento dura in

carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(È approvato).

Art. 71.

Con lo stesso procedimento di cui all'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono nominati i supplenti dei componenti della Commissione di coordinamento. I supplenti possono prendere parte alle riunioni della Commissione solo in caso di impedimento dei componenti.

(È approvato).

Art. 72.

Gli organi statali e quelli regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresi i dati statistici, dandone comunicazione al presidente della Commissione di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Fosson, che lo ha già illustrato. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Alla fine dell'articolo, sopprimere le parole: « dandone comunicazione al presidente della Commissione di coordinamento ».

72. 1

FOSSON

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N O , relatore. Sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

M O R L I N O , ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 72. 1, presentato dal senatore

Fosson. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 72 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Art. 73.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, è sostituito dal seguente:

« I contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del presidente della Giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'Amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorietà e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione ».

(*È approvato*).

Art. 74.

Per i contratti dell'Amministrazione regionale sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato apposto il visto di esecutorietà da parte del presidente della Giunta regionale, il termine per la registrazione fiscale decorre dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione di detto visto.

(*È approvato*).

TITOLO VII

**ESTENSIONE ALLA VALLE D'AOSTA
DEGLI ARTICOLI 1 E 8 DELLA LEGGE
22 LUGLIO 1975, N. 382**

Art. 75.

Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1978 uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla Regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.

Il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta dovranno essere identici a quelli previsti per le regioni a statuto ordinario.

2) le disposizioni in materia finanziaria dovranno rispettare il disposto dell'articolo 51 della presente legge, integrato col disposto degli articoli 127, 131, 132, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616;

3) nel trasferimento di personale alla Regione Valle d'Aosta sarà data la preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;

4) dovranno essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla Regione Valle d'Aosta.

Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo designati dal Consiglio dei ministri e da tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, e sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M O D I C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Onorevoli colleghi, noi voteremo a favore di questa legge che costituisce una pur tardiva ma dovuta e necessaria riparazione del ritardo con il quale lo Stato, il Governo, il Parlamento hanno provveduto a completare le funzioni amministrative della regione Valle d'Aosta e che consente così il pieno dispiegamento della sua potestà legislativa e organizzatoria.

Debbo osservare peraltro che, anche se questa legge giunge a risolvere positivamente un problema, sarebbe stato possibile, politicamente oltre che giuridicamente, seguire anche una strada diversa che non è stata prospettata in questo dibattito e che tuttavia è presente nella storia travagliata delle vi-

cende e delle controversie tra la regione Valle d'Aosta e lo Stato. È precisamente la strada che l'assemblea regionale valdostana aveva fiduciosamente e giustamente imboccato fin dal momento della sua costituzione, quando essa, cioè, nella mancanza della previsione di norme di attuazione particolari dello statuto, come previste per le altre regioni a statuto speciale, aveva ritenuto che l'esercizio delle sue funzioni costituzionali dovesse essere regolato attraverso una immediata e diretta assunzione di queste responsabilità amministrative, sulla base della legge costituzionale che ha approvato lo statuto. Per questa ragione per parecchi anni la regione Valle d'Aosta ha proceduto nella esplicazione dei suoi poteri legislativi e amministrativi senza attendere che vi fossero le norme di attuazione, non previste dallo statuto, o leggi come quella che stiamo oggi approvando. Pertanto essa ha regolato una serie di materie di sua competenza: la pesca, la caccia, l'industria alberghiera ed il turismo, la flora, le miniere, le foreste ed i terreni montani, tutte materie importanti.

Presidenza del vice presidente **CARRARO**

(Segue **M O D I C A**) . Senonchè questo processo di costruzione autonomistica del potere regionale venne bruscamente interrotto nel 1963 da una sentenza della Corte costituzionale, la n. 76 del 1963. Vorrei sottolineare ai colleghi questa data, 1963, ed il suo significato storico, sia perchè essa è molto lontana dal 1948 (data di approvazione dello statuto valdostano, per cui per molti anni si è andati avanti senza che vi fosse bisogno di particolari norme) sia perchè essa ci ricorda un momento particolarmente drammatico della storia politica della regione valdostana. Non voglio assolutamente sollevare il dubbio circa l'assoluta distanza dell'orientamento dei nostri giudici costituzionali dalle più o meno drammatiche o banali vicende della lotta politica quotidiana; cer-

to, però, non mi pare possa essere del tutto casuale la coincidenza tra l'intervento di questa sentenza ed una particolare contingenza politica che pose la regione Valle d'Aosta in contrasto anche aspro con lo Stato centrale e con il Governo e la maggioranza parlamentare del tempo.

Mi pare che questo ci debba far riflettere, del resto, su un dato che credo sia evidente: cioè come il diritto nasca poi dalla esperienza stessa della vita, dalla lotta politica e sociale e non venga già da chissà quali astratte vette e come il Parlamento oggi si trovi a dover riparare a una situazione che si è determinata ma che poteva anche non determinarsi se gli eventi politici fossero andati diversamente.

Questo ci porta a sottolineare ancora di più la ragione del nostro consenso a questo provvedimento che, seppure tardivo, ripara una situazione di ingiustizia che si è determinata non semplicemente per ragioni giuridico-costituzionali ma per ragioni politiche ben precise. Dunque questo è il motivo fondamentale, al di là dell'apprezzamento delle singole norme, che ci induce ad essere favorevoli a questa legge.

Voglio sottolineare ancora il particolare valore della formulazione che la Commissione ha dato, e che l'Assemblea ha approvato, all'articolo 75 di questo provvedimento, che riguarda quella parte di competenze che dovranno essere ulteriormente trasferite con decreto delegato, laddove, modificando il testo del Governo, la Commissione prima e poi l'Assemblea hanno introdotto speciali modalità per la proposizione di questi decreti. Si riconosce finalmente una particolarità speciale alla Valle d'Aosta quando si istituisce, per formare queste proposte, una commissione paritetica composta da rappresentanti del Governo e della regione, mantenendo anche quell'opportuno parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che certamente concorrerà a dare la migliore soluzione a questo problema.

Restano aperti altri problemi per il completamento delle potestà della Valle d'Aosta. Vi sono i problemi posti nell'ordine del giorno che l'Assemblea ha poco fa approvato; vi sono i problemi relativi all'attuazione della zona franca, che costituisce un impegno statutario, costituzionale sul quale la Commissione ha invitato il Governo — e il Governo, attraverso il suo rappresentante, ha accolto questo invito — non a prendere dei provvedimenti a breve termine, data la grande complessità della questione e dato il fatto che dal 1948 sono intervenuti alcuni cambiamenti nell'assetto economico, nella struttura tributaria, nei rapporti internazionali, nella formazione della Comunità europea, eccetera, che indubbiamente si debbono riflettere sulla effettiva operatività di quella norma; ma a portare entro sei mesi una relazione per

dire come il Governo intende affrontare questo problema.

Se il Governo avrà la convinzione che questo problema si debba ormai considerare superato, la strada corretta da seguire è quella della revisione costituzionale e bisogna avere il coraggio di dirlo: la zona franca non si può attuare perchè le cose dal 1948 sono cambiate in modo tale che quella è una norma inattuabile; ma bisogna dirlo chiaramente. Altrimenti, se non è così, bisogna vedere in che modo, in quale forma, con quali temperamenti quella norma può e deve essere invece realizzata, perchè dal 1948 saranno passati l'anno prossimo la bellezza di trenta anni e sarà ora che questi adempimenti costituzionali siano finalmente tutti completati.

Voglio sottolineare ancora l'importanza dell'articolo 53 ed esprimere la mia soddisfazione e il mio ringraziamento anche al Governo per il fatto che esso non ha insistito in questa sede sulla richiesta di ripristinare un testo che la Commissione aveva, secondo me, opportunamente modificato per quanto riguarda la necessità che gli impiegati statali adibiti a funzioni pubbliche nella Valle d'Aosta siano tenuti a superare una prova obbligatoria, e non semplicemente facoltativa, di lingua francese.

È vero che un comma dell'articolo 38 dello statuto dice che « possibilmente » i funzionari in servizio nella Valle debbono essere originari della regione o debbono conoscere la lingua francese (ma faccio osservare che nel 1948 dire « originari della regione » significava, a differenza di quanto può significare oggi, che conoscessero la lingua francese, per cui il primo termine: « originari della regione » è certamente comprensivo del secondo: « o che conoscano la lingua francese »).

Questo è confermato dal fatto che il primo comma dello stesso articolo dice: « nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana ». È appunto questo il principio costituzionale che fino ad oggi non è stato adeguatamente realizzato e che opportunamente, rendendo obbligatorio il superamento di una prova di conoscenza della lin-

gua francese per gli impiegati pubblici in Valle d'Aosta, finalmente viene attuato grazie alla modifica introdotta dalla Commissione e poi approvata da questa Assemblea.

Vorrei permettermi di dire al Ministro che il fatto che il francese sia una lingua parlata nella Comunità europea non è da invocare come particolare motivo di preferenza. Vorrei a questo proposito dire che il medesimo problema la Repubblica italiana è tenuta a risolvere anche nei confronti di lingue parlate nel nostro territorio da nostri cittadini che per ipotesi non siano parlate in paesi facenti parte della Comunità europea. Mi riferisco ai nostri cittadini di lingua slovena ai quali questi diritti dovranno finalmente essere pienamente riconosciuti.

Infine voglio ricordare che tutta questa discussione e questa stessa proposta di legge hanno avuto una loro origine proprio in quest'Aula; è stato il Senato a cogliere questo problema ed a suggerire una strada per risolverlo. Vorrei che noi, nell'approvare questa legge — anche perchè la memoria di quello che facciamo tende spesso a smarrirsi dati i mille pressanti impegni della vita quotidiana — ci ricordassimo del fatto che questa iniziativa che oggi si conclude in questa sede (e speriamo che ciò avvenga rapidamente anche alla Camera) nasce da un ordine del giorno che nelle sedute del 15 e 16 luglio 1975, con il consenso e l'apporto del Governo, questa Assemblea ha votato e con il quale ha impegnato il Governo a presentare un disegno di legge che appunto prevedesse per la regione Valle d'Aosta il completamento delle funzioni amministrative previste dallo statuto.

Per tutti questi motivi votiamo a favore e con particolare soddisfazione salutiamo l'approvazione di questo disegno di legge. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli senatori, nell'an-

nunciare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana a questo disegno di legge desidero manifestare l'apprezzamento più vivo per la relazione chiara ed esauriente del collega Mancino, il quale nella sua relazione accenna ad alcune perplessità da me sollevate in ordine al fatto che successivamente alla presentazione del disegno di legge da parte del Governo è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 in attuazione della legge n. 382. E le perplessità da me sollevate erano soprattutto riferite alla opportunità di un necessario e doveroso collegamento e coordinamento con le norme entrate successivamente in vigore, per evitare difformità di interpretazione e per razionalizzare in qualche modo il nostro processo legislativo.

Ma, come dice il relatore, ragioni pratiche, una difficoltà di pervenire ad un capovolgimento totale di quella che era stata l'architettura del disegno di legge, ad un testo diverso e certamente di difficile elaborazione, il fatto stesso che su questo disegno di legge vi era stata una consultazione tra Governo e regione con alcune riunioni del consiglio regionale che su quelle norme si era pronunciato, ora a maggioranza ora all'unanimità e comunque sempre dopo un dibattito estremamente serrato, hanno suggerito l'opportunità di giungere sollecitamente a questa approvazione.

Il meglio — ci è stato ricordato qualche volta — è nemico del bene e abbiamo ritenuto di adeguarci a questa impostazione.

Debbo dire per la verità, onorevoli senatori, che avevo manifestato anche qualche riserva e qualche perplessità in ordine all'articolo 6 del disegno di legge non come era stato presentato nel testo del Governo, ma come è stato successivamente elaborato dalla Commissione. Per chiarezza desidero richiamare all'attenzione dei colleghi il testo dell'articolo 6 che riguarda i piani urbanistici. Esso diceva: « Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza

dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie ed aerodromi, sono effettuati previa intesa con la regione Valle d'Aosta ». È un'intesa che ritengo necessaria, opportuna e doverosa per quelle opere di competenza dello Stato che riguardano interventi di carattere pubblico non regionali, ma di interesse nazionale. Il disegno di legge del Governo poneva, accanto a questo obbligo da parte dello Stato, un obbligo anche a carico dell'Amministrazione regionale nella elaborazione dei piani regionali territoriali, affermando che i relativi progetti di piani dovevano essere inviati al Ministero dei lavori pubblici che entro 60 giorni dalla ricezione avrebbe formulato eventuali osservazioni a scopo di coordinamento. La Commissione invece ha ritenuto di abrogare questa norma che, a mio avviso, ai fini del coordinamento poteva essere opportuna per evitare sovrapposizioni e discrasie tra organi statali e regionali. Si è obiettato però che è rimasto l'obbligo della approvazione con legge regionale, sottoposta al controllo da parte del Governo, dei piani urbanistici e dei piani territoriali di coordinamento.

Onorevoli colleghi, questa obiezione non è risolutiva perchè lascia aperta la porta a contrasti e a contraddizioni e in qualche misura ad una azione di scoordinamento. Questo credo che nessuno lo voglia. Infatti siamo per un decentramento intelligente e non certo per uno scoordinamento dello Stato.

Un modo per conciliare la pienezza delle attribuzioni regionali in materia di urbanistica con la pienezza delle attribuzioni statali in materia di opere pubbliche di interesse statale doveva essere rinvenuto nella fase anteriore di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici. In caso diverso si assiste soltanto ad un vincolo a carico dello Stato.

Confido che i rapporti tra Stato e regioni si svolgano in modo tale da evitare una contenziosità inutile e dannosa per tutti, ma si confrontino su un piano di reciproca trasparenza, di collaborazione e di accordo solidale.

Ho manifestato in Commissione alcune perplessità ed ho ritenuto doveroso riproporle in questa sede: riserve e perplessità peraltro che non impediscono di valutare in modo complessivamente positivo e favorevole il provvedimento al nostro esame, che, in attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta, viene a disciplinare — tutto sommato — in modo dettagliato, razionale e preciso i rapporti tra Stato e regione, e quindi reca un contributo valido alla creazione dello Stato autonomistico.

C I P E L L I N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista.

P I T R O N E. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I T R O N E. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano vota a favore di questa legge. Ho chiesto la parola, oltre che per puntualizzare questo fatto, anche per esprimere una soddisfazione direi quasi personale. Io appartengo ad una regione a statuto speciale e sono lieto che anche la regione Valle d'Aosta abbia potuto ottenere, grazie alla particolare formulazione della legge che stiamo approvando, quello che da anni andava cercando.

Evidentemente nel decentramento non vogliamo lo scollamento; tutto va impostato anche nel riferimento specifico dei contatti tra regioni, anche se a statuto speciale, e Stato.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » (638), d'iniziativa del deputato Coccia e di altri deputati (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, numero 300 », d'iniziativa dei deputati Coccia, Del Pennino, Quattrone, Gargani, Di Giulio, Magnani Noya Maria, Napolitano, Mannuzzu, Mosca, Spagnoli, Felisetti, Gramegna, Stefanelli, Pochetti, Garbi, Mirate e Reggiani, già approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Luberti. Ne ha facoltà.

L U B E R T I. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo chiamati, come già è avvenuto per i colleghi parlamentari della Camera, a riprendere in esame l'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si tratta di una norma importante nella economia dell'intera legge, nota sotto il nome di statuto dei lavoratori, la cui applicazione ha dato buoni risultati, evitando da un lato odiosi atti di discriminazione sindacale — e vorrei dire che questa è la prima funzione preventiva e deterrente che la norma ha svolto — e dall'altro consentendo la rapida censura giudiziaria di comportamenti discriminatori realmente verificatisi.

Questa norma quindi è importante e se siamo chiamati ad un riesame è solo perchè si sono scoperte discrasie al momento della interpretazione e delle incertezze di carattere giurisprudenziale con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, nota come la legge sul processo del lavoro.

Sul piano pratico ci sono state delle decisioni che sono andate talora in un verso, talora in un altro opposto, che hanno indotto il legislatore a tornare sulla materia.

In sostanza, onorevoli colleghi, si tratta di questo: il procedimento attraverso il quale un comportamento antisindacale o repressivo o discriminatorio veniva censurato consisteva di due momenti: un momento di carattere monitorio, con ricorso al pretore del luogo, ed un momento successivo di opposizione. Infatti il pretore è chiamato a decidere con decreto, in una fase cautelare e preventiva, con rapidità attraverso un procedimento sommario che prelude ad una decisione di merito successiva. A questo provvedimento provvisoriamente esecutivo, secondo la vecchia normativa dell'articolo 28, si può fare opposizione di fronte al tribunale che agisce come giudice ordinario, per la decisione di merito e quindi l'eventuale appello.

La questione della interpretazione dubbia è sorta, al momento dell'applicazione, circa il fatto se non fosse lo stesso pretore, come pretore del lavoro, praticamente in riferimento alla normativa della richiamata legge 533, a doversi occupare di questa seconda fase, facendo quindi diventare il tribunale giudice di appello. Per questa ragione oggi si torna sul provvedimento, per chiarire; la legge non è soltanto una interpretazione autentica perchè praticamente rifissa momenti e principi nell'articolato che diventano sostitutivi di quelli dell'articolo 28. La ragione delle nuove norme è quella di assicurare che la fase di opposizione sia una fase processuale omologa a quella iniziale. Abbiamo parlato di un procedimento sommario di tipo cautelare e preventivo, del tipo, per intenderci tra tecnici, previsto dall'articolo 700 del codice di procedura civile, nel quale, con un ricorso immediato, si ottengono provvedimenti che assicurino i probabili effetti di un giudizio di merito, attraverso una deliberazione assai sommaria e quindi il giudizio di eventuale opposizione e quindi l'eventuale appello. La normativa precedente assicurava alla prima fase questo carattere cautelare preventivo, sommario, di immediatezza.

za; però poi, demandando l'opposizione a questo decreto del pretore al tribunale con rito ordinario, finiva praticamente per vanificare in sostanza i benefici di quella rapidità-sommarietà assicurati nella prima fase processuale pretorile. E allora il problema che è sorto con questo disegno di legge al nostro esame è quello di rendere omologhe le due fasi e di affermare un principio normativo e un articolato preciso che non diano luogo all'apertura di maglie interpretative attraverso l'applicazione pratica nella giurisprudenza; di stabilire cioè che al pretore si ricorre come precedentemente, ma che il pretore è giudice del lavoro e che allo stesso pretore si ricorre nella fase dell'opposizione, sempre come magistrato del lavoro, per i provvedimenti che vengono impugnati nella fase oppositiva, salvo il tribunale costituire il giudice di appello nel merito, pure con il rito del lavoro.

Questo è il punto fondamentale che l'articolo 1 chiarisce, richiamando appunto tutta la normativa della legge n. 533, in quanto ovviamente compatibile, e assicurando praticamente alla prima fase, e alla seconda che consegue, o può conseguire, immediatamente oppositiva, ma anche al giudizio di impugnazione, un'analoga struttura giudiziaria, nel rito e nella sostanza. Altrimenti potrebbe giungersi alla conclusione che la prima fase è immediata, è celere, si svolge secondo il rito del lavoro e secondo una prassi che ormai si è consolidata e che, come ho detto prima, ha dato buoni frutti (sull'articolo 28 non ci sono state, sotto questo aspetto, lamentele), mentre nella fase di appello si può vanificare il tutto perchè un provvedimento ritenuto antisindacale, discriminatorio nei confronti del lavoratore — e qui per lavoratori si intendono non solo tutti i lavoratori dipendenti privati ma anche quelli della pubblica amministrazione — può subire un riesame che dura anni. È ben vero — e qui faccio un inciso — che il provvedimento è provvisoriamente esecutivo, ma niente esclude che si possa ricorrere sotto il profilo dell'inibitoria a togliere efficacia al provvedimento esecutivo e se il tribunale di merito, di appello, è un tribunale che giudi-

ca con rito ordinario su di un provvedimento provvisorio, talvolta perfino sospeso, decide entro due o tre anni secondo i tempi della nostra giustizia. Omologare queste due fasi processuali, rendere chiaro che il pretore è competente come giudice del lavoro ad esaminare il provvedimento, è competente egli stesso al momento dell'opposizione e il tribunale è giudice di merito, costituisce la portata innovativa del presente provvedimento di legge.

Non entro nel merito delle norme specifiche perchè credo che possano avere il nostro assoluto consenso. Anche per quanto riguarda la norma transitoria, che giustamente dovrà provvedere a stabilire in qual modo debbano essere regolate le cosiddette cause pendenti, tenuto conto che qui cambierebbe anche il rito, vi è consenso. Vedremo nella discussione sugli emendamenti se la formulazione è bene articolata così come appare nell'ultima norma del provvedimento al nostro esame.

Come Gruppo del partito comunista al Senato diamo un giudizio positivo; la legge presente è stata votata favorevolmente dalla Camera dei deputati con un consenso molto vasto e uno schieramento politico molto ampio. Ci auguriamo che altrettanto possa avvenire in questo ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Campopiano. Ne ha facoltà.

C A M P O P I A N O. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le vicende di questa legge sono note. Si tratta di una legge di coordinamento tra lo statuto dei lavoratori e la nuova procedura in materia di lavoro. Alla Camera essa è stata approvata con larga maggioranza e, trattandosi proprio di una legge di coordinamento, si pensava che le cose scivolassero *de plano* anche qui. In realtà così è stato finchè il Partito della democrazia cristiana in sede di Commissione ha presentato degli emendamenti che, attaccando l'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, tentavano in definitiva di attaccare lo statuto stesso.

A questo punto la discussione si è interrotta in sede di Commissione e si è giunti in Aula dove noi pensavamo di dover affrontare una battaglia. Per fortuna, c'è stato un ripensamento da parte della Democrazia cristiana che non ha ripresentato quegli emendamenti. Sono stati invece presentati, da parte del Governo, emendamenti che mi sembra puntualizzino semplicemente alcuni aspetti della legge, migliorando il testo pervenuto dalla Camera. Su di essi siamo sostanzialmente d'accordo.

Mi pare che a questo punto ogni discussione sia superflua.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Coco. Ne ha facoltà.

* **C O C O.** Farò soltanto alcune brevi osservazioni. Non per amore di polemica, ma dobbiamo respingere quello che è accennato nella relazione scritta, cioè che alcuni commissari della Democrazia cristiana avrebbero preso un certo atteggiamento in seguito a sollecitazioni della confederazione generale dell'industria italiana. Debbo dire che vi è stata la prospettazione di una modifica dell'articolo 28 da parte della confederazione generale dell'industria, e il Gruppo della democrazia cristiana alla Camera non ha seguito quella direttiva, non perchè non si possa seguire una direttiva che venga dalla confederazione generale dell'industria, perchè questo sia male per principio, ma per richiamare alla verità dei fatti.

Avevamo solo presentato un emendamento per dare ai rappresentanti sindacali dei datori di lavoro la facoltà non di intervenire come parte processuale, ma solo di essere sentiti in una controversia che comunque interessava i diritti sindacali, e quindi poteva interessare anche la confederazione. Di fronte agli emendamenti del Governo abbiamo ritirato i nostri, non perchè abbiamo fatto marcia indietro o abbiamo modificato la nostra posizione, ma perchè riteniamo che alcune delle preoccupazioni che stavano alla base dei nostri emendamenti siano state superate dagli emendamenti presentati dal Governo.

Non aggiungo nulla a quella che è la *ratio* fondamentale di questa normativa, che vuole armonizzare la legge sostanziale dello statuto dei diritti dei lavoratori con la legge processuale sul processo del lavoro, perchè siamo tutti d'accordo, ma ho ritenuto opportuno fare queste osservazioni non tanto per polemica quanto per ristabilire la verità storica, per ristabilire la nostra posizione di prima e la nostra attuale, ossia il fatto che alcune preoccupazioni dovessero essere superate; e riteniamo lo siano dagli emendamenti presentati dal Governo.

Pertanto voteremo a favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

B O L D R I N I C L E T O , relatore. Onorevole Presidente, avrei senz'altro rinunciato a qualsiasi replica, stante la coincidenza espressa dai Gruppi che hanno parlato sul disegno di legge e la concordanza circa la sua formulazione.

Mi corre però l'obbligo di precisare che la lettura della relazione da parte del senatore Coco non è esatta in quanto nella relazione si riferisce puntualmente che oltre « le proposte suggerite dagli interventi di alcuni commissari » vi erano anche « sollecitazioni della confederazione generale dell'industria pervenute ai commissari e alla presidenza e riferite dal relatore »: non si parla affatto di coincidenza o della possibilità di coincidenza tra le posizioni della Confindustria e quelle dei commissari della Democrazia cristiana, tant'è che le posizioni della Confindustria furono puntualmente riferite alla Commissione dallo stesso relatore, che ne fece fare oggetto di discussione, sia nella relazione alla Commissione sia durante il dibattito. Infatti il relatore riteneva e ritiene che le opinioni di grandi organizzazioni civili esistenti nel paese non possano essere sottaciute nè possano essere rimesse alla discrezione di questo o quel senatore; ma debbono essere direttamente portate a conoscenza del Senato. Per questi motivi ho ritenuto necessario

dover aprire la discussione sulle questioni proposte dalla Confindustria.

Pertanto mi pare che la doglianza espressa dal senatore Coco rispetto a quanto contenuto nella relazione non abbia alcuna attinenza con la relazione stessa e sollecito il Senato ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge questa sera al nostro esame fornisce l'occasione per una serena valutazione, suffragata dai dati della esperienza, di due provvedimenti legislativi che giudico di grande momento, quali sono quelli dello statuto dei lavoratori, in particolare l'articolo 28, e la legge 533 del 1973.

Superate le prime, inevitabili incertezze interpretative e applicative, l'articolo 28 dello statuto costituisce ormai lo strumento fondamentale per il superamento di contrasti anche acuti nel mondo del lavoro mediante l'intervento della giurisdizione. Come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 54 del 1974 — consentite che il mio ricordo vada alla lunga e appassionata riunione in camera di consiglio — l'articolo 28 ha apprestato idonei mezzi procedurali per far sì che « le divergenze di interessi tra datori di lavoro e lavoratori in luogo di svolgersi sul piano extragiuridico e del contrasto extragiudiziale con mezzi diretti di autodifesa e di offesa quali scioperi, astensioni dal lavoro, occupazioni, serrate, licenziamenti eccetera, tendano spontaneamente a condursi entro l'ambito del diritto dello Stato e siano composte e regolate dinanzi agli organi giurisdizionali di questo » (ho citato testuali parole contenute nella ricordata decisione).

Ora questa finalità richiede evidentemente l'apprestamento di uno strumento processuale agile e rapido, che solo può garantire le parti in modo tale da indurle ad optare per una definizione giurisdizionale della controversia, anzichè ricorrere alle varie forme di autotutela; ed una prima risposta a tale esigenza è stata data in verità dallo stesso ar-

ticolo 28, attraverso appunto la previsione di una fase sommaria davanti al pretore, che deve provvedere in un termine brevissimo, ed il rinvio ad un momento successivo dell'eventuale fase di cognizione piena, davanti al tribunale. Perciò solo dopo il decreto pretorile il procedimento *ex* articolo 28 assume le cadenze più lente del processo ordinario.

È noto che anche il processo del lavoro successivamente è stato reso più semplice e spedito dalla legge n. 533 del 1973, ma si è determinato — come è stato osservato anche qui questa sera — uno sfasamento che (secondo un orientamento giurisprudenziale ormai pienamente consolidato) fa sì che le disposizioni di questa legge non siano applicabili al procedimento *ex* articolo 28, ed è certo opportuno che questo sfasamento sia eliminato. Questo è l'obiettivo di fondo del disegno di legge che stiamo esaminando.

Infatti non c'è dubbio, a mio parere, che della normativa sul nuovo processo del lavoro debba darsi un giudizio positivo: le disposizioni nuove hanno prodotto risultati altamente apprezzabili e solo per pregresse insufficienze strutturali, che è necessario superare, esse non hanno potuto ancora spiegare, in alcuni casi, tutti gli effetti di cui sono capaci.

Ora l'inapplicabilità della legge n. 533 al procedimento *ex* articolo 28 dello statuto comporta per le controversie concernenti la condotta antisindacale differenze rilevanti rispetto al regime delle controversie individuali di lavoro. Infatti, come è noto: primo, rimangono ferme la competenza del tribunale per la fase di primo grado, a seguito della opposizione, e la competenza della corte di appello e della Cassazione per le impugnazioni, in luogo della esclusiva competenza del pretore per il primo grado e del tribunale per l'appello; secondo, le controversie sono attribuite nei diversi gradi alle sezioni ordinarie e non alla sezione del lavoro; terzo, infine, si segue il rito ordinario e non il rito del lavoro.

Ora l'eliminazione dello sfasamento tra procedimento *ex* articolo 28 e nuovo processo del lavoro deve avere l'effetto di rendere operanti per il primo, nei limiti in cui sono

applicabili, ovviamente, tutte le disposizioni della legge n. 533. Ed è opportuno, a mio parere, che la volontà del legislatore in questo senso risulti non equivoca per impedire dubbi di interpretazione che potrebbero essere in qualche modo riduttivi e tali quindi da non eliminare interamente le differenze in atto esistenti. Ma per conseguire questo scopo occorre, a mio parere, modificare la disposizione dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Mi scuserete se già in questa fase di replica illustro gli emendamenti da me presentati perchè rispondono, in fondo, alla logica unitaria. Occorre modificare la disposizione del primo articolo perchè questo si limita a prevedere la competenza del pretore e del tribunale e richiama la legge 533 in modo da far ritenere che il richiamo sia limitato allo scopo della individuazione del giudice competente e non anche del procedimento applicabile.

Se a questa considerazione si collega il rilievo che, in base all'articolo 4, solo per l'appello si rinvia agli articoli 433 e seguenti, relativi appunto al giudizio in appello, è legittima, onorevoli senatori, la preoccupazione che una interpretazione letterale possa far escludere l'applicabilità del nuovo rito del lavoro nella fase di giudizio di primo grado successiva all'opposizione.

È da rilevare inoltre che il primo articolo fa menzione, sì, del pretore e del tribunale, ma non fa menzione della Cassazione, mentre pure questa andrebbe ricordata per stabilire inequivocabilmente che anche le conseguenze *ex* articolo 28 sono devolute alla apposita sezione prevista dall'articolo 19 della legge del 1973 sul procedimento del lavoro.

È da aggiungere infine che la disposizione così formulata sembra anche superflua perchè la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro per tutto il primo grado già risulta dagli articoli 2 e 3.

Tutte queste ragioni giustificano, a mio avviso, l'emendamento presentato dal Governo che, con formulazione assolutamente generale, dice che nelle controversie previste

dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale (senza toccare quindi la parte sommaria), si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge del 1973 sul processo del lavoro. Cioè opereremmo in questo modo un rinvio generale alla legge numero 533, senza limitarci a richiamare gli articoli modificati del codice di procedura civile, perchè solo in tal modo diventano indiscutibilmente applicabili alle controversie *ex* articolo 28 dello statuto alcune disposizioni che sono fuori da quelle modificative delle norme del codice di procedura civile, tra cui quella relativa alla sezione lavoro della Cassazione prevista nell'articolo 19 della legge e anche quella relativa alla gratuità del giudizio prevista dall'articolo 10, rispetto alle quali qualche questione era pur sorta.

Con una disposizione di apertura formulata in termini così generali tutta la legge, risultando più chiara, può essere anche semplificata. Mi pare che diventi superfluo l'articolo 4, e perciò c'è un emendamento soppressivo, perchè, una volta che si è stabilito il rinvio generale al procedimento del lavoro, non c'è ragione di dire che il giudizio d'appello spetta al tribunale: questo già discende dall'applicazione generale di tutte le norme sul procedimento.

Il Governo ha poi presentato altri emendamenti che sono puramente tecnici e alcuni formali. Vorrei solo aggiungere che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, per quanto riguarda i procedimenti pendenti, ubbidisce alla necessità di disciplinare non soltanto i procedimenti in fase di appello ma anche quelli in fase di opposizione e di stabilire inequivocabilmente che anche a questi procedimenti si applicano le disposizioni processuali previste dagli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, ovviamente nel testo modificato dalla legge del 1973.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Si dia lettura dell'articolo 1.

VIGNOLO, segretario:

Art. 1.

Sono competenti a conoscere delle controversie derivanti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, il pretore ed il tribunale in funzione di giudice del lavoro, a norma della legge 11 agosto 1973, n. 533.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Dopo le parole: « procedimento speciale » *aggiungere le altre:* « salvo quanto disposto dagli articoli successivi, ».

1.1 DE CAROLIS, MURMURA, RIZZO, BEORCHIA, COCO, PALA, ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nelle controversie previste dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533 ».

1.2 IL GOVERNO

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. A seguito della presentazione dell'emendamento governativo, ritiro l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 1.2, già illustrato dal Governo.

BOLDRINI CLETO, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 1.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore De Carolis e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo dopo l'articolo 1. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« Al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: « assunte sommarie informazioni », sono aggiunte le altre: « sentita l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro designata dal datore di lavoro ».

1.0.1 DE CAROLIS, MURMURA, RIZZO, BEORCHIA, COCO, PALA ed altri

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 viene ritirato perchè in effetti con il chiarimento contenuto nell'emendamento presentato dal Governo e testè approvato l'ingresso di eventuali osservazioni orali o scritte delle varie parti sindacali avviene, per applicazione delle norme sul processo del lavoro, immediatamente dopo la pronuncia del decreto che conclude la fase monitoria cioè in sede di opposizione al decreto medesimo, perchè da quel momento in poi vengono, come è chiarito nell'emendamento del Governo, applicate le norme del processo del lavoro e quindi anche l'articolo 425 del codice di procedura civile. Per questo motivo riteniamo che siano soddisfatte quelle esigenze che si intendeva tutelare anche nel rispetto di una parità di

posizioni delle varie organizzazioni di categoria. Pertanto ritiro l'emendamento 1.0.1.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« L'efficacia del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Dopo la parola: « efficacia » inserire l'altra: « esecutiva ».

2.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento, già illustrato.

B O L D R I N I C L E T O , relatore. La Commissione esprime parere favorevole, essendo una correzione d'obbligo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Dopo la parola: « esecutiva » aggiungere il seguente periodo: « . Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile ».

3.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento già illustrato.

B O L D R I N I C L E T O , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, a me pare che questa disposizione aggiuntiva sia del tutto superflua trattandosi di aggiungere all'articolo 3 che « si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile », laddove questa stessa disposizione l'abbiamo messa all'articolo 1; ma essendo superflua e didascalica, come era didascalico l'articolo 4 del quale si è chiesto giustamente la soppressione, mi pare che possa essere anche mantenuta. Quindi mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 4.

L'appello contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 433 e seguenti del codice di procedura civile.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Dopo le parole: « disposizioni », aggiungere le altre: « dell'articolo 431, terzo comma e ».

4.1 **DE CAROLIS, MURMURA, RIZZO, BEORCHIA, COCO, PALA** ed altri

Sopprimere l'articolo.

4.2 **IL GOVERNO**

DE CAROLIS . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

DE CAROLIS . Ritiro, signor Presidente, il mio emendamento, perchè la normativa in esso proposta è stata inserita nel testo della legge in seguito all'approvazione dell'articolo 1 e ancor più in seguito all'emen-

damento testè presentato dal Governo che applica al procedimento le norme del codice di procedura civile dall'articolo 413 in poi e quindi anche l'articolo 431, terzo comma, del codice di procedura civile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 4.2, già illustrato dal Governo.

B O L D R I N I C L E T O , relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 4.2 del Governo il parere è favorevole. L'articolo 4 del disegno di legge proposto dalla Camera ha una funzione puramente didascalica, tende solo ad avvertire che l'appello contro la sentenza pronunciata deve essere fatto secondo il rito del lavoro e ciò è peraltro contenuto nella normativa attraverso le due disposizioni già approvate.

P R E S I D E N T E . Poichè l'emendamento 4.1, presentato dal senatore De Carolis e da altri senatori, è stato ritirato e poichè l'emendamento 4.2 presentato dal Governo è meramente soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Da parte del senatore De Carolis e di altri senatori è stato presentato, con l'emendamento 4.0.1, un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

« Alle controversie, previste dalla presente legge, non è applicabile l'articolo 440 del codice di procedura civile ».

4.0.1 **DE CAROLIS, MURMURA, RIZZO, BEORCHIA, COCO, PALA** ed altri

DE CAROLIS . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S . Signor Presidente, questo emendamento si intende ritirato. Il ritiro di questo emendamento dipende da un migliore esame della materia, determinato dalla considerazione secondo cui le controversie previste dall'articolo 28 sono di valore indeterminabile in quanto attengono alla tutela di diritti sindacali costituzionalmente protetti. Perciò la questione dell'appellabilità o inappellabilità della sentenza non si pone. È evidente che queste sentenze sono sempre appellabili perchè, ammesso anche che vi possa essere una parte economica della controversia che possa essere di valore inferiore a lire 50.000, è senz'altro prevalente l'altro aspetto della controversia che la rende di valore indeterminabile, per cui in tutti i casi queste decisioni devono considerarsi appellabili.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 5.

I procedimenti pendenti in fase di impugnazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice del lavoro, presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.

L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla legge 11 agosto 1974, n. 533.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Al primo comma sopprimere le parole « in fase di impugnazione ».

5.1

BOLDRINI CLETO, relatore

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore ».

5.2

IL GOVERNO

Al secondo comma, sostituire la data:

« 1974 » con l'altra: « 1973 ».

5.3

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti del Governo e a dire espressamente se intende mantenere il proprio emendamento.

B O L D R I N I C L E T O , relatore. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 viene ritirato in quanto si intende compreso nell'emendamento 5.2 del Governo, nel quale si sopprime la locuzione: « in fase di impugnazione ». Voglio aggiungere che ritengo opportuno e non pleonastico in questa sede il richiamo agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. In questo caso legislativamente effettuiamo un mutamento di rito per cui dal giudice ordinario passano al giudice del lavoro tutte le norme della procedura del lavoro e cioè l'istruttoria davanti al giudice unico, la sentenza davanti al giudice unico e tutti quegli altri meccanismi processuali che caratterizzano questo rito.

Per quanto riguarda poi — *in cauda venenum* — la questione sollevata dal collega De Carolis a proposito dell'emendamento 4.0.1, mi sembra che essa sia risolta a sè perchè il soggetto che agisce in giudizio è sempre il sindacato che interviene per la tutela degli interessi collettivi costituzionalmente protetti e da proteggere attraverso la procedura stessa. Di conseguenza non si pone una questione di valore, anche se l'azione del sindacato può coincidere con l'interesse del singolo lavoratore. La questione sot-

toposta al giudice riguarda solo l'interesse collettivo del sindacato, per cui siamo sempre nel campo di valori indeterminabili e non vi è problema di appellabilità o meno della sentenza, essendo questa sempre appellabile.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, qual è il suo parere sull'emendamento 5.3, presentato dal Governo?

B O L D R I N I C L E T O , relatore. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.2 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Limiti di valore della prova testimoniale in materia civile » (289), d'iniziativa del senatore Guarino e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limiti di valore della prova testimoniale in materia civile », d'iniziativa dei senatori Guarino, Anderlini, Galante Garrone, Branca e Gozzini.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

A G R I M I , relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, devo dire poche cose. Il Governo esprime il proprio consenso sul disegno di legge soprattutto in riferimento alla importanza che la norma acquista nei suoi riflessi per la presunzione semplice e per la confessione extragiudiziale, atteso poi che i problemi di fondo della prova testimoniale sono stati superati da una giurisprudenza quotidiana ed evolutiva.

Certamente sotto i profili innanzi menzionati questo disegno di legge è apprezzabile, anche se penso che in tempi non lontani dovremo affrontare la più vasta problematica della riforma dell'intero processo e delle norme della tutela dei diritti con questo connesse.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2721 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede la somma di lire tre milioni ».

A G R I M I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , relatore. Signor Presidente, vorrei proporre soltanto una diversa formulazione del testo. Poichè nell'articolo unico si parla di « somma » di tre milioni e questa espressione non viene usata nel codice civile a proposito, ad esempio, della

competenza per valore, ed anche nell'attuale dizione dell'articolo 2721 si parla di valore dell'oggetto che eccede le lire 5.000, direi semplicemente « i tre milioni di lire » e non la somma di tre milioni. Il termine « somma » non c'entra in questo contesto: se si dicesse, quindi, « eccede i tre milioni di lire » il testo sarebbe più preciso. Si tratta, comunque, di una modifica soltanto formale.

BOLDRINI CLETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI CLETO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo richiede che il disegno di legge possa essere rimesso in Commissione sia per l'esame della questione che ha sollevato adesso il relatore e delle sue eventuali implicazioni nel complesso del codice civile stesso, sia anche per riesaminare la materia nella sua unità rispetto alle esigenze di legislazione europea che ormai dovrebbero anche occupare e preoccupare il Parlamento italiano. Io credo che un riferimento di questo tipo ed un'indagine di questa natura siano necessari proprio in questa materia processuale poichè nel sistema europeo questi limiti legali alla prova testimoniale sono piuttosto rari quando addirittura non esistono, poichè l'indagine del giudice nelle giurisdizioni europee non soffre limitazioni legali. Vorrei ancora aggiungere che mi pare sia necessaria una riflessione ulteriore in questa materia poichè gli stessi limiti di valore della prova testimoniale pongono oggettivamente una disparità di trattamento tra le classi che hanno la possibilità di arrivare al documento scritto e quelle che non hanno tale possibilità. Con le limitazioni legali si escludono dalla giurisdizione le classi subalterne poichè non hanno possibilità di prova alcuna trovando un limite e uno sbarramento legale ad una eventuale loro azione.

Comunque, per tutte queste ragioni, noi chiediamo, trattandosi anche di una norma ormai caduta in desuetudine da trent'anni, poichè il valore delle 5.000 lire che vi sono

nel codice civile è irrisorio, un riesame di tutto il complesso delle questioni per un raccordo complessivo della materia; chiediamo pertanto un rinvio in Commissione per il riesame della materia.

PRESIDENTE. Senatore Boldrini, mi pare che la sua richiesta di rinvio in Commissione del disegno di legge sia tardiva e quindi non posso accoglierla. Al massimo si potrebbe — ove si ravvisasse necessario — rinviare la discussione, tenuto conto anche della presentazione di un emendamento da parte del relatore, alla seduta pomeridiana di domani.

VIVIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI. Signor Presidente, a me pare che la richiesta di rinvio in Commissione, come lei, interprete del Regolamento, osservava, sia stata avanzata tardivamente perchè è stata avanzata in sede di dichiarazione di voto. Il rinvio a domani è del tutto superfluo, perchè quanto è stato chiesto dall'onorevole relatore è di tale semplicità ed evidenza che mi pare si possa discutere ora. Altri emendamenti non potrebbero essere proposti; siamo in sede di votazione perchè il senatore Boldrini ha fatto una dichiarazione di voto e hanno parlato in replica il relatore e il Ministro. Mi pare che quando si è in sede di votazione non si possa più andare oltre; dal canto mio non ho nessuna possibilità di convocare la Commissione per domani perchè dovrei farlo con 24 ore di anticipo, come da Regolamento, il che non è possibile.

PRESIDENTE. Mi permetto di farle osservare, senatore Viviani, che non si era in sede di votazione, bensì in sede di discussione dell'emendamento proposto dal relatore. Che poi in tale sede il senatore Boldrini abbia chiesto qualcosa che va al di là della semplice valutazione dell'emendamento del relatore, questo è fuor di dubbio: si tratta, infatti, di un emendamento puramen-

te formale che non attiene a quei problemi di ordine sostanziale che il senatore Boldrini ha sollevato.

BOLDRINI CLETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI CLETO. Signor Presidente, lei che è maestro di diritto civile di ben altra statura della mia, mi pare possa capire la questione da me sollevata molto meglio di quanto non abbia potuto esprimerla io. La questione è se possa ancora rimanere in un codice civile europeo, che sta nell'ambito del Mercato comune, un limite alla prova testimoniale.

Ricordo a me stesso le pagine scritte da Cappelletti nel « processo e ideologia », le pagine di diritto comparato in cui si descrivono questi residui storici nell'ambito della legislazione italiana come ordini da rimuovere. Mi pareva il caso perciò che il Parlamento esaminasse anzichè l'aumento del valore che riproporre all'attenzione del magistrato un limite alla prova testimoniale, sia pure escludendo una fascia naturale, la soppressione dell'articolo 2721. Non sono più in grado di chiederne la soppressione in questa sede, ma ho posto la questione in tutta la sua crudezza. Il problema del raccordo e del rinvio alla Commissione è unicamente questo, cioè l'opportunità rispetto alla legislazione europea di togliere di mezzo nell'attività giurisdizionale un limite legale alla prova testimoniale.

Ho posto la questione con tutta libertà non essendomi consultato neanche con i compagni del mio Gruppo, quindi chiedo loro scusa perchè ho avuto l'ardire di fare questa alzata di ingegno; ma ritengo che la questione a questo punto sia da proporsi in questi termini: l'articolo 2721 non ha più ragione di esistere, anche per l'unificazione del diritto europeo, che è uno dei modi con cui si tenta di costruire l'Europa unita.

A questo punto non vedo perchè si debba rinviare a domani se non si può rinviare in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Boldrini, capisco le sue preoccupazioni di ordine sostanziale sulle quali, non come Presidente, ma personalmente, posso anche convenire e sulle quali per la verità conviene tutta la giurisprudenza, che in pratica dimentica l'articolo 2721.

Pertanto elevare la cifra dei valori attuali ai 3 milioni di lire è un discorso piuttosto vago. A questo punto però c'è l'impossibilità di tener conto delle cose che lei ha detto, delle quali, invece, si sarebbe potuto parlare se lei le avesse esposte in sede di discussione generale ed avesse presentato un emendamento.

A questo punto domando al relatore se insiste nel proporre l'emendamento formale secondo il quale l'articolo unico verrebbe così formulato: « La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede i tre milioni di lire ».

AGRIMI, relatore. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo proposto dal relatore, di cui ho testè dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

VIGNOLO, segretario:

GIUDICE, GOZZINI, ANDERLINI, BREZZI, OSSICINI, LAZZARI, GALANTE GARONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei beni culturali e ambientali, con l'incarico del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, del bilancio e della programmazione economica,*

con l'incarico di Ministro per le regioni, ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere:

quali interventi si intendano predisporre per evitare che sia vanificata l'opera del Parlamento regionale siciliano la cui legge, recante « Provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia », è stata impugnata, con atto notificato il 28 luglio 1977, dal Commissario di Stato, con l'argomentazione che la materia non rientrerebbe nell'ambito della competenza legislativa regionale;

se non si ritenga che tale interpretazione restrittiva sia contraria allo spirito della legge e particolarmente dannosa nel momento in cui l'attività delle Regioni è stata potenziata anche nel campo della ricerca e della produzione, specie nel Mezzogiorno, per il massimo sfruttamento delle risorse locali tra le quali certamente va annoverata per la Sicilia l'energia solare;

se non si ritenga, al contrario, di dover incoraggiare al massimo lo sfruttamento dell'energia solare in un momento nel quale il problema delle fonti energetiche si pone con particolare gravità per il futuro del Paese ed esige la massima pluralità;

se non si ravvisi in tale interpretazione la volontà di non permettere alla Sicilia l'uso di una energia che potrebbe avere un ruolo importante nel ridurre il divario economico tra Nord e Sud.

(2 - 00129)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VIGNOLO, segretario:

OCCHIPINTI, ARIOSTO, BUZIO, RIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti, a seguito dei recenti episodi di criminosa violenza politica che hanno funestato le città di Roma e di Torino e provocato serie apprensioni per le conseguenti mani-

festazioni esplose in tutto il territorio nazionale, chiedono di conoscere:

le disposizioni che sono state impartite a carattere preventivo in applicazione delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 533;

se tali disposizioni sono state osservate ed i motivi che ne hanno determinato l'eventuale non integrale applicazione, con particolare riguardo all'articolo 2 della soprarichiamata legge;

quale concreto programma di prevenzione è stato curato al fine di rendere credibile, da parte dell'opinione pubblica, il ripetersi di assicurazioni che trovano puntuale smentita nella tracotanza eversiva di elementi nemici, per congeniale vocazione, di ogni libera e democratica convivenza.

(3 - 00692)

BUFALINI, BERTI, MAFFIOLETTI, PIERRALLI, TOLOMELLI, VENANZI. — *Al Ministro dell'interno.* — A seguito dell'assassinio di Walter Rossi ad opera dei missini di Monte Mario e delle intollerabili provocazioni armate dei fascisti nella città di Roma, approfittando della collera e dello sdegno antifascista dei giovani e del popolo, bande di squadristi « autonomi » si sono scatenate in atti di teppismo e di violenza che hanno provocato la morte di un giovane a Torino ed hanno turbato la convivenza civile in numerose altre città italiane, particolarmente a Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure vengono prese dal Governo per spezzare la spirale della violenza che, innescata dai fascisti romani, mira a sconvolgere la vita del Paese ed a rovesciare le istituzioni democratiche, ed in particolare quali direttive sono state date alle autorità di polizia in questa occasione e come si intende favorire la realizzazione di una collaborazione tra autorità dello Stato, istituzioni locali, partiti democratici ed organizzazioni sociali per la difesa dell'ordine democratico.

(3 - 00693)

PISANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Con riferimento ai gravissimi incidenti che

hanno portato alla morte di Walter Rossi e alle violenze che ne sono seguite, l'interrogante chiede di sapere a quale punto siano le indagini per identificare gli assassini del giovane Roberto Crescenzo, bruciato vivo nell'incendio di un bar assaltato a Torino da extra-parlamentari di sinistra.

(3 - 00694)

OCCHIPINTI. — *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e della marina mercantile ed al Ministro senza portafoglio per le regioni.* - (Già 4 - 01265)

(3 - 00695)

SPADOLINI, VENANZETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

l'esatto svolgimento degli episodi di violenza politica che, nei giorni scorsi, hanno nuovamente sconvolto la vita di alcune città italiane e, a Roma e Torino, hanno provocato la morte di due giovani e ferimenti anche tra le forze dell'ordine;

i risultati delle indagini svolte per individuare i responsabili diretti dei luttuosi avvenimenti;

i provvedimenti adottati soprattutto per prevenire, con maggiore tempestività ed efficacia, il continuo ripetersi di atti di violenza e di provocazione fascista che, in particolare a Roma, hanno raggiunto una frequenza ed una intensità non più sopportabili;

il giudizio del Governo sui collegamenti di tali episodi con il tentativo di riaprire una nuova fase della strategia della tensione volta a colpire le istituzioni democratiche.

(3 - 00696)

DE GIUSEPPE, AGRIMI, CARBONI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Esaminata la proposta di programma annuale per le infrastrutture industriali relativa all'anno 1977, che la Cassa per il Mezzogiorno ha predisposto tenendo conto delle direttive ministeriali di cui alla nota 3680 dell'8 agosto 1977, e considerato:

1) che per la provincia di Lecce, della quale sono note le drammatiche condizioni economiche ma anche l'impegno degli ope-

ratori per affrontarle e superarle, è stato previsto soltanto un intervento di 400 milioni per il collegamento della zona industriale di Lecce con la superstrada per Brindisi;

2) che sono state completamente escluse le urgenti opere infrastrutturali per gli agglomerati di Galatina, Maglie e Nardò, i cui progetti erano stati con tempestività trasmessi dal consorzio per l'area di sviluppo industriale di Lecce alla Cassa;

3) che è inspiegabile l'assegnazione alla provincia di Lecce di soli 400 milioni su di un totale di 360,7 miliardi di intervento, assegnazione che aggrava antichi squilibri ed esaspera le popolazioni interessate,

gli interroganti chiedono di conoscere i criteri obiettivi in base ai quali la Cassa ha formulato simili proposte e le decisioni che, con più serena valutazione, il Ministro intende adottare.

(3 - 00697)

RUFFINO, SENESE Antonino, CARRARO, ROSSI Gian Pietro Emilio. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le informazioni che può dare circa la manifestazione — che già di per se stessa sembra essersi posta contro la legislazione vigente — di appartenenti alla pubblica sicurezza convenuti a Roma al Palazzo dello sport durante la quale, secondo notizie giornalistiche:

1) da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza sarebbero stati assunti atteggiamenti chiaramente politici di parte;

2) sarebbe stata dichiarata la volontà di costituire comunque un sindacato anche in assenza di legge, il che sembra del tutto inammissibile per personale il quale dovrebbe essere per funzione istituzionale il tutore della legge.

(3 - 00698)

BONAZZI, CARRI, TEDESCO TATÒ Giulia. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

per quale motivo, presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, per il quale il Ministro aveva ritenuto di provvedere « al blocco delle assegnazioni » (vedi risposta del sottosegretario Dell'Andro nella

seduta del 25 gennaio 1977 alla interpellanza Bonazzi-Tedesco Tatò n. 2 - 00051), dopo una drastica riduzione del numero degli internati e detenuti, che, nei primi mesi del 1977, giunsero ad essere poco più di 90, le assegnazioni siano riprese numerose e frequenti, tanto che il 1° ottobre 1977 erano presenti 207 internati e detenuti così ripartiti: 39 prosciolti, 97 giudicabili, 71 condannati in espiazione di pena inviati in osservazione;

perchè l'aumento delle assegnazioni si sia verificato particolarmente per detenuti inviati in osservazione da istituti per l'esecuzione della pena, quasi sempre con motivazioni diagnostiche del tipo « sindrome ansiosa, depressiva » o simili, che non qualificano in alcun modo una sintomatologia patologicamente apprezzabile;

perchè, in particolare, con tale motivazione sia stato trasferito a Reggio Emilia, dal carcere di Bergamo, il 23 giugno 1977, Mauro Rotamartir che stava spiando la pena di un anno e tre mesi di reclusione per sentenza della Corte d'appello di Milano del 3 marzo 1976, quali indagini siano state effettuate dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia per accertare le condizioni psichiche del Rotamartir, e a quali trattamenti sia stato sottoposto, per quale motivo sia stato prorogato il periodo di osservazione, perchè sia stato isolato in una cella del terzo reparto nella quale è morto la sera del 23 settembre 1977 e in che circostanza è avvenuto il denunciato suicidio, tale da non poter essere prevenuto dagli agenti di sorveglianza;

che cosa, infine, intenda fare per ripristinare gli orientamenti esposti nella già richiamata seduta del 25 gennaio 1977, ed applicare anche nel settore degli ospedali psichiatrici giudiziari lo spirito e la lettera della riforma penitenziaria.

(3 - 00699)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CIFARELLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato di attuazione della stra-

da, denominata « Pedemontana », che attraversa le province di Pescara e di Teramo ed interessa i comuni di Farindola, Arsita, Castelli e Castel del Monte.

Trattandosi di un'opera molto costosa, con un tracciato che si svolge ad oltre 1.500 metri di altezza, l'interrogante chiede quale sia stato il risultato dei calcoli economici previsionali di tale opera e quali siano le spese che sarebbero ancora da affrontare, nonostante le gravi menomazioni ambientali che essa comporta e le ripercussioni negative sulla difesa del suolo e sul sistema delle acque superficiali e sotterranee.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere quale importanza è stata data e quali siano le risoluzioni in ordine ai vincoli urgentemente necessari per impedire che tale opera pubblica molto costosa serva soprattutto alle lottizzazioni edilizie ed alle speculazioni del turismo di rapina.

(4 - 01336)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere per superare la grave carenza di manutenzione e venire incontro alle esigenze di restauro del palazzo di architettura neoclassica che sorge in Parma alla strada Farini n. 48.

(4 - 01337)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere per superare la grave carenza di manutenzione e venire incontro alle esigenze di restauro del palazzo settecentesco che sorge a Parma in Borgo Tommasini n. 20.

(4 - 01338)

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che l'Enel, zona di Acireale, non ha ancora fornito l'energia elettrica alla società « Edilizia generale » alla quale il comune di Riposto (Catania) ha concesso in appalto i lavori di costruzione dell'edificio della scuo-

la media « Pirandello », nonostante le numerose richieste avanzate da diversi mesi sia dalla società appaltatrice che dal comune;

che, in conseguenza della mancata fornitura, la società appaltatrice è stata costretta a sospendere a tempo indeterminato i lavori,

per sapere se intenda intervenire nei confronti dell'Enel al fine di sollecitare la fornitura di energia elettrica alla predetta società, l'accertamento delle responsabilità per il grave ritardo e l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

(4 - 01339)

VILLI, BOLDRINI Arrigo, PECCHIOLI.
— *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

a) se esistono in Italia reparti ADMT di demolizione atomica dell'US Army (Atomic demolition munitions teams) dotati di ordigni nucleari miniaturizzati da 0.01 a 1 Kt (cfr. Giller report on military applications of nuclear technology, joint committee on atomic energy, Congress of United States);

b) in caso affermativo, quale atteggiamento abbia assunto il Governo italiano nei riguardi dell'operazione « pre-chambering », che consiste nella installazione di mine nucleari in posizioni strategiche nel Paese e in relazione al gravissimo problema della cosiddetta « pre-delegation » all'US army dell'autorità di ordinare l'esplosione di tali ordigni (cfr. Lovenstein-Moose report on US security in Europe; United States Senate).

(4 - 01340)

ABBADESSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che da notizie di stampa, relative agli ingenti e per ora non ancora definiti nell'ammontare, danni provocati col blocco dell'altoforno dell'Italsider di Taranto, risulta quanto segue:

1) che i lavoratori dell'impresa Belleli, distesi a turno sui binari di accesso all'altoforno, hanno impedito l'alimentazione della produzione ed hanno causato il progressivo blocco dell'impianto;

2) che l'attività dei dipendenti della Belleli, effettuata contro azienda pubblica diversa dalla propria e nell'area del siderurgico, si è oggettivamente e soggettivamente sostanziata in contenuti diversi da quelli per i quali lo sciopero deve considerarsi legittimo e tutelato, sì che ha provocato direttamente danneggiamenti ad impianti, macchine e strumenti, colpendo diversi e distinti beni penalmente protetti, quali l'economia generale, la proprietà pubblica, la libertà e la garanzia di lavoro di migliaia di operai dell'Italsider;

3) che tanto la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno dichiarato illegittime ed incostituzionali alcune forme di sciopero a « singhiozzo » o a « scacchiera », che costituiscono cosa ben diversa, e comunque collegabile allo sciopero tradizionale, dall'attività posta in essere da alcune decine di irresponsabili per il caso dell'altoforno;

4) che la Corte costituzionale non ha ritenuto viziato di illegittimità il delitto di sabotaggio (articolo 508, 2° comma del codice penale, sentenza n. 220 de 17 luglio 1975), in quanto « non può esservi alcuna interferenza tra il bene protetto dall'articolo 40 della Costituzione e l'interesse penalmente protetto dall'articolo 508 del codice penale »;

5) che la costante giurisprudenza ha confermato essere « la proclamazione dello sciopero e la sua attuazione condizionata dall'obbligo dei lavoratori di lasciare la loro attività con modalità tali da evitare non solo il pericolo di distruzione o di danneggiamenti degli impianti, ma anche danni superiori al consentito » (sentenza della Cassazione n. 512 del 3 marzo 1967; sentenza della Corte costituzionale n. 123, 1962);

6) che anche l'indirizzo sindacale più attuale, attraverso la normativa contrattuale, tende a prevedere il contenimento del diritto di sciopero con la salvaguardia degli impianti delle aziende;

7) che, dall'insieme di tali premesse, è evidente la condotta antisociale, antigiusdica e antisindacale di quei facinorosi che tanto danno hanno provocato e che dovrebbero essere penalmente perseguibili per il delitto

di sabotaggio (articolo 508, secondo comma, del codice penale),

si chiede di conoscere:

a) per quale delitto l'autorità giudiziaria competente ha promosso azione pubblica contro coloro che hanno provocato — in un momento tanto grave per l'economia del Paese — danni che sono stati calcolati in decine di miliardi, a parte quelli riflessi a medio termine;

b) se, in considerazione di forme degenerative del diritto di sciopero che sempre più si ripetono, il Ministero di grazia e giustizia — già tanto impegnato per i disegni di legge del cosiddetto equo canone, della depenalizzazione, delle pene alternative, delle modifiche al codice di procedura penale, della eventuale amnistia, della riforma carceraria — non ritenga di occuparsi anche della regolamentazione (nel quadro dello spirito degli articoli 39 e 40 della Costituzione) almeno di alcune forme di sciopero, a cominciare da quello dei preposti ai pubblici servizi.

(4 - 01341)

GUARINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero che lo scorso 3 ottobre 1977, inaugurandosi a Milano un ufficio postale corazzato come replica, peraltro simbolica, all'omicidio in servizio dell'impiegato postale Gaetano Campagna, sono stati fatti saltare festosamente, così come riferisce il « Corriere della Sera » del 4 ottobre, a pagina 13, i tappi di alcune bottiglie di *champagne*.

Per conoscere, in subordinata, la marca del suddetto spumante e il conto al quale è stata addebitata la spesa relativa.

(4 - 01342)

BERNARDINI, RUHL, BONAZZOLA Ada, Valeria, URBANI, SALVUCCI, VILLI, CIACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In relazione alla mancata concessione di nulla osta per incarichi di insegnamento presso le Università, per sapere:

1) come sia stato utilizzato il parametro « numero di studenti iscritti » e come si

sia tenuto conto della necessità di fornire un numero di insegnamenti adeguato alla molteplicità degli aspetti delle discipline interessate;

2) come siano state valutate le esigenze della ricerca là dove essa, già in corso, contribuisce — attraverso la presenza di docenti che sono anche ricercatori di elevata qualificazione — a dare un significato di completezza alle attività di un settore delle facoltà interessate.

(4 - 01343)

RUFINO, FABBRI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che, nei giorni scorsi, a seguito di conforme parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, la stampa nazionale ha dato notizia della pericolosità (si parla di effetti cancerogeni) di alcuni farmaci (fra i quali il « piramidone »), che tale pericolosità è stata riconosciuta dallo stesso Ministero interessato e che nella popolazione si è diffuso un giustificato allarme, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano i motivi in base ai quali il Ministro ha ritenuto di non dover intervenire prontamente ordinando il ritiro dal commercio — e la conseguente distruzione — dei farmaci sospetti, limitandosi, invece, a quanto risulta, al generico annuncio di futuri provvedimenti;

in base a quali criteri il Ministro stesso, anche in circostanze analoghe (si veda il caso dei coloranti) abbia anteposto all'obbligo prioritario della salvaguardia della pubblica salute quello della tutela degli interessi economici — certamente rilevanti ma secondari — dell'industria (in questo caso quella farmaceutica), per la quale ogni decisione dilatoria si risolve in pura e semplice opportunità di smaltire scorte di prodotti giudicati pericolosi.

(4 - 01344)

BELLINZONA, CEBRELLI, LI VIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Gli interroganti:

appreso da organi locali di stampa che a seguito di un'ispezione effettuata dalla

Banca d'Italia sono stati sciolti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della Banca popolare cooperativa di Voghera, con conseguente nomina di un commissario;

attesa la necessità di tutelare i numerosi risparmiatori ed i piccoli e medi operatori clienti della banca stessa, nonché quella di evitare la diffusione di notizie infondate od inesatte,

chiedono di conoscere:

1) quali sono state le ragioni che hanno determinato l'ispezione e quali sono i motivi che hanno portato ai predetti provvedimenti, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità degli ex amministratori;

2) se, in caso di esistenza di responsabilità penali, sia stata informata l'autorità giudiziaria;

3) quali iniziative si intendano assumere per informare e tranquillizzare l'opinione pubblica e quanti abbiano rapporti con la predetta banca.

(4 - 01345)

BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere, in relazione a quanto approvato dal Consiglio dei ministri del 20 settembre 1977 sulla disciplina delle operazioni creditizie per favorire la meccanizzazione agricola, quali intendimenti ha il Governo, a seguito della pratica soppressione dell'Ente utenti motori agricoli (UMA), in applicazione della legge n. 382 sull'ordinamento regionale, per assicurare nel campo della omologazione e certificazione delle macchine agricole, della statistica della meccanizzazione e degli orientamenti per la progettazione, costruzione e utilizzazione razionale delle macchine agricole e dei mezzi energetici per il loro esercizio, una politica ad indirizzo unitario e nazionale nel quadro della quale le Regioni possano svolgere i compiti che, in materia, sono stati loro demandati.

(4 - 01346)

RICCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che il suo Ministero incluse nel programma di ripristino delle opere danneggiate da eventi bellici anche la ricostruzione del vecchio ponte sul torrente Martorano nel comune di Sant'Agata dei Goti;

che tutti gli atti amministrativi e tecnici furono a suo tempo predisposti sia dal comune di Sant'Agata dei Goti che dal Genio civile e dal Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli;

che, trattandosi di manufatto da realizzare in cemento armato, si rende necessario che la direzione dei lavori sia affidata ad un ingegnere statale;

che, in mancanza di tale ingegnere statale, la Regione Campania non ha ritenuto di poter utilizzare, allo scopo, un ingegnere regionale,

l'interrogante chiede di conoscere come mai non sia possibile realizzare l'opera, dopo oltre quarant'anni dalla sua distruzione e dopo cinque anni dallo stanziamento delle somme, per l'incomprensibile motivazione riportata in premessa.

La mancata realizzazione dell'opera ha ritardato e pregiudicato lo sviluppo del popoloso centro che viene a trovarsi diviso in due agglomerati collegati da un unico ed insufficiente ponte.

(4 - 01347)

GIUDICE, GOZZINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo e dei lavori pubblici.* — Premesso che la fascia costiera siciliana del trapanese che va da Capo Granitola a Capo San Marco non ospiterà più il progettato centro metallurgico;

considerate le bellezze naturali della zona e l'importanza delle cave di Cusa, dalle quali furono tratti i massi per la costruzione del tempo ciclopico di Selinunte,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine della rimozione del vincolo CIPE per l'insediamento industriale nella zona predetta e per consentire, invece, lo

sviluppo turistico di una zona così adatta allo scopo;

se il Governo non intenda intervenire, con tutti i mezzi a sua disposizione, per la valorizzazione turistica e culturale della zona.

(4 - 01348)

GIUDICE, ANDERLINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a tutela della salute dei cittadini della provincia di Ascoli Piceno, nella quale la ditta « Corno » di Vadano al Lambro ha intenzione di costruire una porcilaia per 20.000 suini, e ciò malgrado il parere unanimemente contrario dell'Ente di sviluppo delle Marche espresso il 19 maggio 1976, porcilaia che dovrebbe sorgere su una area di 17 ettari manifestamente insufficienti a far fronte alle esigenze di smaltimento dei rifiuti organici ed alla migliore utilizzazione dei fattori della produzione.

(4 - 01349)

FOSCHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere:

quale fondamento abbiano alcune notizie, apparse sulla stampa, circa preoccupanti modificazioni dello stato naturale del fiume Marecchia, con particolare riguardo al tratto Novafeltria-Rimini, a seguito di escavazioni incontrollate nelle adiacenze e lungo il corso del fiume;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle gravi preoccupazioni esistenti in tali zone, tanto che si è ravvisata la necessità di costituire un apposito comitato per la difesa del fiume Marecchia, il cui rappresentante, Giovanbattista Fabbri di Novafeltria (Pesaro), sembra sia stato vittima, il 5 ottobre 1977, di un vile attentato che ha causato la distruzione della sua auto senza conseguenze, fortunatamente, alla sua persona;

quali iniziative intendano adottare per assicurare la salvaguardia dell'ambiente ecologico della vasta zona e per fare luce sul tefistico episodio, al fine di colpire eventuali responsabilità.

(4 - 01350)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 6 ottobre 1977

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 6 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Svolgimento di interrogazioni sui recenti episodi di violenza politica.

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari